

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER LUIGI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, INGRAO, NATTA,
SERONI, SCIONTI, BRONZUTO, DI LORENZO, ILLUMINATI, LEVI
ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO, PICCIOTTO, DI MAURO ADO GUIDO**

Presentata l'8 ottobre 1965

Riforma dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia disciplinata dalla presente proposta di legge è di tale rilievo ed importanza per lo sviluppo di tutta la società da giustificare, anzi da richiedere un intervento legislativo di grande ampiezza, anche in considerazione del fatto che finora si è proceduto, dai tempi del fascismo, con una serie episodica di provvedimenti speciali e di scarso momento. Per queste ragioni vi presentiamo una proposta di legge organica basata su ponderate scelte politiche e culturali di cui sentiamo il dovere di dare una giustificazione non sommaria, ma capace di illustrarne la premessa ed il significato innovatore. L'università italiana rappresenta uno dei punti più deboli dell'organizzazione scolastica e civile del nostro Paese. Essa riflette esigenze di una società più arretrata di quella italiana di oggi; lungi dal rispondere alle esigenze di una società in sviluppo, quale è delineata dalla Costituzione, non riesce neppure a seguire il ritmo dell'espansione capitalistica.

La grande maggioranza dei figli dei lavoratori è tuttora esclusa dagli studi superiori, nonostante il dettato dell'articolo 34 della Costituzione: secondo l'annuario statistico dell'istruzione italiana (I.S.T.A.T., 1963) i figli

di « lavoratori dipendenti » e di « coadiuvanti » costituiscono solo il 13 per cento della popolazione universitaria, la cui composizione sociale risulta pertanto pesantemente condizionata da una rigorosa selezione per censo (in parte già avvenuta nella scuola media superiore, ma aggravata all'inizio e durante il corso universitario), la quale comporta evidentemente ed *a priori* la perdita di immense energie intellettuali, con gravissime conseguenze per la società italiana ed il suo sviluppo.

Con il nuovo e mutevole assetto delle professioni, d'altro canto, le lauree — per quel che rappresentano come effettivo attestato di una preparazione adeguata alle necessità del mercato del lavoro e dello sviluppo produttivo — sono ormai ridotte a mero riconoscimento formale di un corso di studi, superato sia nella tipologia che nei contenuti. Si pensi alla laurea in lettere e alle necessità della formazione degli insegnanti; alla laurea in giurisprudenza, che solo in misura irrilevante è utilizzata per la professione del giurista; a quella in ingegneria, che viene utilizzata appieno nei suoi contenuti progettistico-professionali da meno di un sesto-un settimo dei laureati, mentre manca un corso di laurea per « ingegneria

di fabbrica», indispensabile nella concreta situazione industriale moderna. Si pensi al periodo di preparazione professionale *post lauream* che tutti i laureati devono affrontare con proprie forze, spesso singolarmente, o comunque all'interno di strutture privatistiche, che hanno contenuti metodi ed interessi privatistici; con la conseguenza peraltro di ritardare notevolmente l'ingresso effettivo nella produzione. Di fronte ad un'università che tende a divenire « di massa », che non può avere, come nel passato, la caratteristica ed il ruolo di formazione di un'aristocrazia di intellettuali con funzione dirigente nella società e nello Stato, depositaria della cultura rispetto al resto della nazione (come del resto si deduce dall'articolo 1 del testo unico del 1933), la pedagogia e le strutture didattiche tradizionali della nostra istruzione superiore mostrano tutta la loro anacronistica inadeguatezza alle necessità dell'economia della società e della cultura moderne.

La ricettività della struttura universitaria, in seguito all'aumento della popolazione studentesca di questi due decenni, ha di gran lunga superato ogni limite di elasticità, sia per l'aspetto edilizio e delle attrezzature didattiche che per il numero dei docenti. Sono noti i casi limite di Roma, Napoli, Bari, ove il numero di studenti che dovrebbero seguire la stessa lezione arriva a contarsi nell'ordine delle migliaia; ma è facile dimostrare che problemi gravissimi di ricettività sono presenti oggi in tutte le università italiane, grandi e piccole. E difatti, all'aumento numerico degli studenti non ha corrisposto l'aumento dei laureati (in 15 anni il rapporto laureati-iscritti è di 1 a 14), ma bensì quello costante e progressivo di fuori corso, aggravando così il fenomeno della dispersione degli universitari che di per sé costituisce un elemento patologico inammissibile della nostra organizzazione accademica. Per non parlare dell'efficienza didattica dei corsi, del ruolo preponderante che vi hanno le lezioni cattedratiche, in luogo di una ben più importante articolazione in seminari, esercitazioni, ricerche di gruppo, che nella struttura attuale è pressoché impossibile realizzare; con la conseguenza che oggi gli studenti godono di un ausilio didattico quasi inesistente, e che molto spesso gli stessi docenti vengono meno ai loro elementari doveri di presenza nell'insegnamento.

La crisi si esprime d'altro canto non solo nel rapporto università-società, ma anche in quello università-Stato. Negli ultimi quaranta anni si sono non poco aggravate le condizioni dell'autonomia accademica, dalla riforma

Gentile del 1923 — che, contraddittoriamente, in certa misura la rispettava — ai successivi interventi fascisti, fino ai nostri giorni. La politica universitaria fascista (codificata in numerosi decreti di cui particolarmente importanti il regolamento generale del 1924, il testo unico del 1933 ed il decreto del 1938 sull'ordinamento didattico) tese a vanificare prima ed a sopprimere apertamente in seguito le conquiste di libertà ed autonomia, che le istanze più moderne e liberali della cultura avessero ottenuto per i nostri atenei. L'intervento burocratico ministeriale si estese dagli aspetti del finanziamento e delle nomine dall'alto delle « autorità accademiche », allo stato giuridico dei docenti, alla rigida regolamentazione delle facoltà, dei corsi di laurea, dei piani di studio, dell'ordinamento didattico in genere. La Liberazione restituì all'università una serie di prerogative di libertà e di autonomia, che ottennero solenne riconoscimento nell'articolo 33 della Costituzione; ma il processo legislativo di questo ventennio non è riuscito ad intaccare nella sostanza il regime burocratico del testo unico fascista, ed ha — per quanto formalmente rispettoso — introdotto nuovi vincoli ed aumentato il peso dell'esecutivo nella vita dei nostri atenei. Ne è derivata una cristallizzazione, che dal piano didattico e amministrativo si è trasmessa a quello scientifico, ove, ridotta al minimo la responsabilità scientifico-didattica dei docenti, le scuole tradizionali — salvo lodevoli eccezioni — hanno portato in numerosissimi settori della ricerca a gravi ritardi nello sviluppo della scienza.

In effetti, la struttura universitaria è oggi rigidamente oligarchica, basata sulla cattedra e quindi su quanto di individualistico e di settoriale questo comporta. Per questo motivo l'autonomia dei professori universitari di ruolo, e più in generale degli organi di autogoverno accademico — per esser stata limitata e svuotata dalla burocrazia e dall'esecutivo — si è spesso ridotta a privilegio, quando non ad arbitrio. Essa ha rappresentato e rappresenta un momento importante della resistenza della cultura e della scienza alle costanti tendenze di integrazione e di assoggettamento della classe dirigente; ma, nello stesso tempo, tende ad esprimere questa resistenza in forme aristocratiche o corporative. « L'università s'è difesa dal fascismo, come ora si difende dal clericalismo, giacché la scienza si difende sempre dall'antiscienza, la cultura dall'anticultura »; ma la mancanza di una democratica organizzazione dei controlli e della verifica scientifica delle responsabilità ha so-

vente indebolito o addirittura annullato il significato vero dell'autogoverno. I concorsi a cattedra, le chiamate, le elezioni delle istanze più qualificate dell'autogoverno, il conferimento degli incarichi di insegnamento, lo svolgimento dei compiti didattici costituiscono spesso altrettanti esempi macroscopici di una disfunzione, che è del resto ormai di dominio pubblico nel nostro paese. E d'altro canto la stessa organizzazione della ricerca scientifica soffre in modo indicibile del frazionamento e dell'individualismo della struttura universitaria; con la conseguenza che — ove la buona volontà dei singoli non ha sopperito con l'iniziativa individuale o di gruppo — l'organizzazione della ricerca tarda a trarre tutti i vantaggi che possono derivarle dalla situazione o viene assai ampiamente utilizzata dal grande capitale (anche se questo si è finora dimostrato assai parco e poco sensibile alle esigenze ed al significato « produttivo » di questo settore).

* * *

Questa è l'università italiana. Così com'è non serve neanche al vecchio obiettivo di formare la tradizionale classe dirigente. Essa è riuscita però a conservare le sue caratteristiche per l'influenza politica di alcuni centri di potere accademico (si pensi a gruppi di docenti, al Consiglio superiore della pubblica istruzione, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, alla Conferenza permanente dei rettori, per esempio), che finora sono riusciti ad impedire qualunque iniziativa realmente riformatrice, approfittando della debolezza e della miopia della classe dirigente italiana. La sua anacronistica inadeguatezza non può comunque reggere a lungo, almeno nelle sue forme macroscopiche di oggi.

Da anni, infatti, è in atto un movimento di opinione, e di agitazione sindacale, all'interno dell'università, che ha oggi assunto un'ampiezza ed una vivacità del tutto nuove. In tutte le categorie accademiche — se si escludono i centri di potere direttamente interessati — si è andata diffondendo una sempre più ampia opposizione allo *status quo*, che assume forme di insoddisfazione, di polemica anche aspra e di cosciente azione alternativa. Il movimento si è espresso in deliberati dei consigli di facoltà o dei corpi accademici, in documenti degli organismi rappresentativi studenteschi, in pubblicazioni e dibattiti; esso è però riuscito anche a darsi una struttura organica a livello delle associazioni di categoria, che oggi ne costituiscono la direzione politica qualificata. L'alleanza, che fino ad ieri comprendeva anche i professori di ruolo (A.N.P.U.R.),

rappresenta oggi le organizzazioni degli studenti (U.N.U.R.I.), degli assistenti (U.N.A.U) e dei professori incaricati (A.N.P.U.I.), con la solidarietà e l'appoggio di vasti gruppi di professori ordinari. Essa ha diretto negli ultimi due anni una serie di agitazioni assai vivaci, ed ha elaborato una linea di riforma generale dell'università, concretamente articolata in proposte legislative, affermando alcuni principi (*full time*, democratizzazione, diritto allo studio, dipartimenti) che sono ormai acquisiti all'opinione pubblica universitaria.

La necessità di procedere rapidamente e radicalmente alla riforma universitaria non è stata affermata soltanto all'interno del mondo accademico. La classe dirigente mostra infatti da tempo una profonda insoddisfazione per la « inefficienza » dell'università italiana: si afferma che « tra le esigenze dell'ambiente economico-industriale e la strutturazione di tutto il nostro sistema scolastico esiste un notevole squilibrio », e che « l'efficienza attuale dell'università è troppo bassa rispetto a quella che dovrebbe essere ». Il capitalismo italiano scopre in ritardo l'importanza dell'istruzione per lo stesso sviluppo economico; ma in questi anni ritorna con insistenza su questo tema, ed i suoi tecnici — sulla scorta di Th. Schultz e di J. Galbraith — parlano delle spese per l'istruzione « come investimenti piuttosto che consumi », della loro « specifica produttività », della « istruzione come capitale ». La Confindustria costituisce una sua « Commissione per l'istruzione », pubblica interventi ed organizza convegni chiedendo una radicale modifica della struttura universitaria; la Pirelli o l'Assolombarda compiono studi sulla dispersione degli universitari o sulla destinazione dei laureati in economia o in ingegneria; i più grossi quotidiani italiani dedicano spazio e servizi ai problemi universitari, sempre in posizioni critiche verso il sistema.

Tutto questo processo ha avuto ed ha anche i suoi riflessi politici, cospicui già dal 1959, al momento della costituzione — da parte del Ministro della pubblica istruzione — della commissione Martinoli prima, di quella Rossi Doria poi, quindi delle indagini della S.V.I. M.E.Z.; in seguito, con la Commissione d'indagine del 1962 e con le « Linee direttive » del « Piano Gui », che ne costituiscono la mediazione burocratica; infine con il disegno di legge governativo presentato di recente alla Camera dei deputati (2314). Esso ha anzitutto però una base strutturale, nelle esigenze dello sviluppo del capitalismo e nella ormai avanzata interazione fra capitale e università. Il fenomeno non è sufficientemente noto né studiato come

meriterebbe; ma sono sempre più evidenti le influenze che l'industria ha sullo sviluppo della ricerca e sui suoi stessi temi — in talune discipline sui suoi stessi risultati — giungendo a condizionare la libertà scientifica non solo nella scelta delle tematiche ma anche nei suoi effetti. Nel campo della ricerca però, come in quello della formazione dei laureati, le strutture inadeguate non rispondono alle esigenze ormai pressanti dello sviluppo produttivo; cosicché il mondo politico nel suo complesso viene investito del problema.

Si ha così il documento più significativo in materia di riforma scolastica — ed universitaria — di questi ultimi tempi: la Relazione della Commissione di indagine. La sua parte analitica si presenta vivacemente critica dello stato dell'istruzione superiore nel nostro paese, e fa proprie molte delle osservazioni del movimento universitario più progressista. Nella parte di proposte però si esprime chiaramente il disegno razionalizzante del capitalismo più avanzato di rendere l'università più efficiente, più collegata alla società, in un ruolo subalterno di sostegno del modello di sviluppo economico capitalistico, con una funzione di riequilibrio di potere. E mentre le rivendicazioni del movimento universitario che riguardano l'istituzione dei dipartimenti e la democratizzazione delle strutture vengono accolte con formule solo possibilistiche e bivalenti, si propone decisamente per la prima volta col crisma dell'ufficialità la tripartizione dei titoli accademici, che si ritrova ormai in tutti i documenti governativi importanti (Piano Gui e disegno di legge governativo « Modifiche dell'ordinamento universitario » n. 2314). Si tratta della riforma più importante e più gravida di conseguenze che si affacci oggi da parte degli ambienti ufficiali, e se la si realizzerà tutto l'attuale orizzonte degli studi superiori in Italia ne verrà profondamente sconvolto. Si tratta cioè di una riforma che recepisce *in toto* le istanze del capitale industriale (che è stato tra l'altro il primo a proporla), e che intende dare una soluzione ai problemi posti dall'*expansion scolaire* e dall'università di massa. Essa consiste nella istituzione di un « primo livello di diploma a carattere esclusivamente professionale, da realizzarsi anche al di fuori dell'ambito universitario (!); un secondo livello analogo all'attuale laurea, a carattere *insieme scientifico e professionale*; infine un terzo livello di dottorato di ricerca, a carattere *esclusivamente scientifico...* ». (Relazione della Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, pag. 28). La stessa proposta è fatta

dal piano Gui e dagli articoli 1 e 3 del disegno di legge governativo (2314).

Accantoniamo momentaneamente la proposta di istituzione del terzo titolo — dottorato di ricerca — che ci trova consenzienti e che sarà approfondita in seguito. Con l'introduzione del corso di studi e conseguente titolo di diploma si chiede all'università la formazione di un personale specializzato di medio livello, con una immediata e quasi esclusiva preparazione « professionale » (il vocabolo esprime in questo caso un giudizio dispregiativo, nella tradizione culturale e nella mentalità dei proponenti), senza un'adeguata base scientifica e culturale. Appare evidente che il corso di studi conserverebbe ben poco di « universitario » per quel che questo significa nel metodo e nei contenuti scientifici dello studio; che il suo taglio sarebbe eminentemente applicativo e che la sua struttura otterrebbe il risultato di farci convergere la « massa » degli studenti. Si tratterebbe quindi di un personale implicitamente discriminato e nella sua *origine* sociale (minore costo e maggiore « facilità » del corso di studi) e nel *ruolo* sociale che gli si vuole attribuire, di consolidamento acritico dell'attuale assetto, nella sua inevitabile incapacità a partecipare alle scelte e nella sua già prevista qualificazione esecutiva e subalterna (quando non di mediazione fra capitale e lavoro).

Il laureato si differenzerebbe dal diplomato soprattutto per il diverso livello di preparazione tecnica ed insieme di formazione culturale, oltre che per il suo ruolo sociale di dirigente tecnico, economico ed anche politico, secondo quanto ripropongono il nuovo equilibrio e la nuova struttura tecnocratica dell'economia e dello Stato. Con la conseguenza di introdurre a livello universitario la tradizionale distinzione classista della scuola italiana fra scuola di avviamento e scuola media, licei ed istituti, scuola di *élite* e scuola di massa; e con l'inevitabile risultato di dequalificare culturalmente e scientificamente l'università nella sua parte più cospicua, riducendovi a zero — per tutto questo settore — l'attività di ricerca e salvandone solo una parte assai limitata, destinata fra l'altro ad essere sempre più aristocratica e più *élitaria*, più avulsa cioè dalla società. Lo strumento immediato di tale riforma dovrebbe essere la creazione dell'istituto aggregato, dentro o fuori della facoltà, come organizzazione più praticamente sensibile alle immediate esigenze del mondo produttivo, con scarsa o nulla qualificazione « universitaria » e con compiti esclusivamente didattici (altrimenti del resto non

si comprenderebbe la ragione della loro costituzione), il più delle volte finanziate ed apertamente collegata con le strutture economiche o amministrative per le quali deve preparare il personale.

Le riforme di interesse socio-economico sono state finora le più incisive fra quelle proposte dalla classe dirigente: per quel che riguarda altri aspetti anacronistici dell'organizzazione universitaria — nonostante le ben più consistenti richieste del mondo produttivo e dei settori più avanzati della maggioranza governativa — ci si è limitati a soluzioni « aperte », possibilistiche, che non modificherebbero nella sostanza l'attuale assetto, se non riproponendo a livelli più ampi e più organici la distribuzione del potere accademico. Ciò vale per l'istituzione dei dipartimenti, l'obbligo di *full time*, le forme di reclutamento del personale docente (concorsi a cattedra), e perfino per il diritto allo studio. Gli elementi di irrazionalità — in taluni casi anche di scandalo — dell'attività didattico-scientifica nelle università, che derivano dalla scorretta applicazione dell'autonomia, costituiscono un elemento che le forze economiche e l'amministrazione tendono a correggere; ma le proposte ufficiali — in particolare il citato disegno di legge governativo di « modifiche all'ordinamento universitario » si atteggia nei confronti dei professori di ruolo a censore, con piglio severamente punitivo, per concludere che l'autonomia accademica ha avuto conseguenze negative, e deve essere corretta e limitata. Alla verifica scientifica delle opinioni e delle decisioni, al *controllo democratico*, di tutta la comunità di studio da un lato e della società dall'altro, esse sostituiscono un pesante *controllo burocratico*, che interferisce in campi che non gli competono, e — con tutta impotenza nei confronti del male in oggetto — persevera in peggio nella strada di limitazione della libertà ed autonomia universitaria di cui si è già parlato in precedenza. A questo si aggiunga un pericoloso ridimensionamento degli impegni finanziari, che non possono non essere richiamati come prioritari in qualunque riforma universitaria, la quale — dovendo affrontare un'espansione delle strutture per realizzare l'università di massa (diritto allo studio, aumento e riclassificazione del personale docente, edilizia, attrezzatura, ricerca) non può assolutamente avere il carattere di riforma a basso costo né evitare di investire una riqualificazione di tutta la spesa pubblica seguendo una ben diversa scala di priorità.

Si deve constatare cioè che molta strada si è percorsa — a ritroso — rispetto alle ambizioni dei tempi dell'indagine S.V.I.M.E.Z., delle commissioni Martinoli e Rossi Doria, dei primi programmi del centro-sinistra, forse della stessa Commissione di indagine. Che il disegno storico assunto dal capitalismo maturo nel merito della funzione della scuola — e dell'università — nello sviluppo produttivo, nel merito del ruolo della scienza e delle necessità della sua riorganizzazione in questo periodo storico, non ha retto, si è rivelato ambizioso e irrealizzabile per quelle stesse forze che lo avevano prospettato. Siamo alla fase dei ridimensionamenti, della « macchina indietro », dello spezzettamento e dello svilimento di ogni discorso organico, delle proposte marginali. Misurandosi con la realtà italiana e con la controffensiva delle forze meno illuminate della conservazione, il capitalismo maturo mostra la corda e la fragilità dei suoi stessi margini riformistici. Delle ambizioni del passato resta più che una decisa volontà politica, un testo legislativo, sul quale grava pesante l'ipoteca di una burocrazia non scavalcabile né egemonizzabile — la inefficiente e miope alta burocrazia italiana — con pericoli di un aggravamento dell'egemonia dell'esecutivo sulla nostra università e di una gravissima dequalificazione scientifica.

Viene spontaneo osservare che i germi della presente involuzione, pur nella sua gravità, erano presenti fin nella Relazione della Commissione di indagine, così bivalente in certi suoi aspetti, aperta a soluzioni anche profondamente conservatrici, per l'assenza di contenuti chiaramente e decisamente democratici, per la decisa mediazione tecnica di esigenze neocapitalistiche. Viene naturale concludere che per quella via non si avrà rinnovamento vero dell'università italiana. Per queste considerazioni si è giunti alla radicata convinzione che la strada è un'altra, completamente diversa; e che si rendeva necessario preparare una proposta di legge alternativa, organica, per affrontare il problema alla radice, per creare — una volta divenuta legge — le condizioni perché lo sviluppo scientifico e l'insegnamento universitario possano godere di strutture adeguate per svolgere un ruolo positivo, democratico ed importante nello sviluppo democratico della società. Una proposta di legge che definisce un'università nuova e rinnovata, fondata sulla migliore tradizione scientifica del nostro paese, ma anche sulla elaborazione organica di quanto di nuovo e progressista ha espresso in questi anni il movimento politico e di opinione del mondo

universitario italiano; e contemporaneamente capace di mutuare dalla più ampia esperienza extra-nazionale i contributi più validi ed avanzati che essa è stata in grado di esprimere. Una proposta di legge « realistica », che cioè trae dalla realtà del movimento universitario da un lato, e dalle concrete imprescindibili esigenze della ricerca e dell'insegnamento superiore dall'altro, le idee per quella che si ritiene l'unica soluzione seria possibile dei problemi dell'università italiana.

* * *

L'università italiana deve essere un'università di massa. Questo richiedono centinaia di migliaia di giovani, le esigenze dello sviluppo produttivo ed una concezione moderna degli studi superiori. Si tratta di un fenomeno storico, che ha cause economiche e sociali e profonde implicanze culturali. Il problema ci interessa pertanto sia nei suoi termini quantitativi, sia — e soprattutto — qualitativi. Compito essenziale di una riforma universitaria in Italia è pertanto quello di applicare il dettato dell'articolo 34 della Costituzione, di delineare cioè una politica del diritto all'istruzione superiore, che sia al passo con i tempi.

Diverse forze sociali e politiche, e prima di loro indagini scientifiche ormai consolidate, hanno dimostrato la rilevante utilità sociale — e perfino economica — dello studio universitario, al punto che oggi si parla comunemente di « studente-lavoratore », che in vari paesi da tale impostazione si sono tratte le conseguenze « salariali » e che comunque nelle nazioni industrializzate e moderne la grande maggioranza degli studenti universitari è in varie forme mantenuta agli studi dalla collettività. Nel nostro paese tale problema acquista rilevanza eccezionale per la particolare composizione sociale della popolazione studentesca, e d'altro canto per la esistenza di un esplicito precetto della legge fondamentale dello Stato, che stabilisce il diritto all'istruzione superiore per tutti i « capaci e meritevoli ». Per questi motivi una politica di diritto allo studio, ed una legge che la sostenga, non possono non fondarsi sul concetto di studente-lavoratore (se « capace e meritevole » è da intendersi colui che segue regolarmente gli studi e supera tutte le prove), e quindi socialmente produttivo. Per questo lo studente universitario con un regolare *curriculum* deve poter studiare a spese della collettività: questo è il senso della scelta politica da noi prospettata nella presente proposta di legge. Da queste premesse consegue

la gratuità degli studi universitari, che per essere considerati « investimento » o « capitale » e non « servizio » non possono essere sottoposti a balzelli o tasse; si tenga presente tra l'altro che attualmente le tasse ed i contributi universitari hanno raggiunto larga impopolarità per il loro carattere di discriminazione sociale fra facoltà e facoltà, orientando spesso la scelta dei corsi di laurea in base a motivazioni non già scientifiche, ma dovute alle cospicue differenze nel costo degli studi. Da queste premesse consegue inoltre la necessità che il resto degli interventi volti ad agevolare l'incremento socialmente indiscriminato della popolazione scolastica non sia frammentario ed episodico, ispirato a criteri assistenziali che non ne garantirebbero — con la continuità — l'efficacia, e potrebbero invece essere utilizzati a fini incontrollabili. Gli interventi devono al contrario essere « rivolti a migliorare le condizioni di vita e di studio della generalità degli studenti », cioè a potenziare una serie di infrastrutture del tipo delle mense, degli alloggi, della medicina preventiva, dell'assistenza medica, delle cooperative librerie; a determinare funzionalità e prezzi politici in questi settori; a migliorare tutto ciò che in sostanza crea un ambiente che facilita ed agevola l'impegno dello studente.

Non meno importante però è liberare l'accesso all'università non solo dagli ostacoli del censo, ma anche da quelli inerenti ad una struttura scolastica discriminatoria. Chiunque è in possesso di un diploma di scuola media superiore deve avere il diritto di accedere a qualunque corso di laurea; è ovvio che una norma del genere presuppone una radicale riforma degli studi secondari superiori; ma è innegabile che essa avrebbe una funzione di stimolo per arrivarvi con urgenza. Né si possono tagliare fuori dagli studi universitari tutti coloro che non hanno potuto seguire un regolare *curriculum* scolastico, per esser stati costretti a scegliere la via del lavoro: se dimostrassero, in una prova apprestata dall'università stessa, di essere in grado di seguire proficuamente gli studi di un determinato corso di laurea, sarebbe grave errore erigere inutili barriere per escluderli.

È ovvio pertanto che i principi normativi in materia di diritto allo studio fin qui enunciati (e contenuti nel capo II del primo titolo della presente proposta di legge) non possono essere di immediata o simultanea attuazione. Essi costituiscono soltanto un'indicazione generale, indispensabile in una legge organica sull'ordinamento dell'istruzione superiore; ma presuppongono la approvazione di una legge

di settore, che sulla base di tali principi riformi radicalmente la legge 14 febbraio 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio universitario, i cui risultati non sono assolutamente adeguati all'entità del problema. In tale legge è necessario che si segua una gradualità di interventi, sia nell'ammontare della spesa, sia per introdurre un correttivo al principio della produttività sociale dello studio universitario in assoluto, con clausole che escludono dal beneficio dell'assegno coloro che si trovino in condizioni familiari di particolare agiatezza.

* * *

L'università « di massa » aggrava al massimo le contraddizioni tradizionali dei nostri atenei, squassandone le strutture fino a compromettere il normale funzionamento. Essa pone l'attuale società di fronte all'antitesi gravissima fra universalità umanistico-scientifica e specializzazione tecnicistica, ove la classe dirigente attuale non è stata né pare in grado di scegliere se non in via alternativa. Cosicché il problema reale dell'umanità della scienza e della tecnica, e più particolarmente della funzione ed efficacia sociale degli studi, si viene a risolverlo a favore di una mera funzione alternativamente scientifica o professionale, in questo momento con decisa preferenza per la seconda. In altri termini, deve il passaggio da una università di *élite* ad un'università di massa comportare necessariamente un abbassamento del livello generale degli studi, una sua dequalificazione scientifica, una prevalenza tecnico-professionale nei metodi e nei programmi? È profondamente erroneo costringere il problema in questa contraddizione, che è soltanto apparente, e prospetta soluzioni che in nessun caso possono risolvere le questioni poste dalle trasformazioni in atto, e quindi salvare l'università; perché la soluzione è un'altra e sta al di fuori del dilemma.

Oggi lo sviluppo produttivo, e gli stessi studenti universitari con sempre più imperiosa insistenza, chiedono all'università un compito preciso nella formazione professionale del laureato, nel contenuto professionale dei corsi di studio. Ed è questa la scelta della presente proposta di legge, che corregge in proposito l'articolo 1 del testo unico fascista: l'università non deve limitarsi a « fornire la cultura necessaria per l'esercizio delle professioni », ma a « prepararvi » direttamente. Del resto, questa è anche esigenza primaria della cultura e della scienza, se è vero che

non si può fare scienza senza misurarsi con la realtà, con la sua dimensione sociale, senza verificarla anche nei suoi rapporti didattici con la parte più viva del mondo universitario, gli studenti. Ricerca ed insegnamento sono due momenti assai difficilmente separabili, due aspetti inscindibili dell'attività universitaria; specie nel mondo di oggi, ove gli studenti sono il primo elemento di mediazione, il primo strumento di integrazione fra università e società, sono assai spesso condizione insostituibile del superamento dell'accademismo, del disimpegno, del formalismo, del « disinteresse » in senso deteriore. Il problema della funzione ed efficacia sociale degli studi si pone anzitutto in rapporto a ciò che gli studenti imparano ed a come lo apprendono, all'utilità sociale, professionale del loro *curriculum*, e quindi della loro laurea. Esistono altri aspetti del problema, specie per quel che concerne il più diretto ruolo della ricerca scientifica nello sviluppo economico e tecnologico; ma la questione della professionalità degli studi acquista valore prioritario, anche perché altrimenti tutto il personale tenderà a cercare altrove — come del resto è già costretto a fare — la soluzione del suo problema di vita.

In che cosa consiste dunque la professionalità degli studi universitari? In questa risposta è anche la negazione del rapporto automatico fra università di massa e dequalificazione degli studi. Preparazione professionale dell'intellettuale a livello universitario non può che significare studio ed approfondimento scientifico di quel determinato settore del sapere, che costituirà principalmente il campo di attività del laureato (articolo 10). Si insiste sul termine scientifico, riferendosi ad una metodologia critica e non nozionistica, attraverso applicazioni e ricerche personali che diano allo studente la padronanza della materia — e non la sua conoscenza mnemonica e istituzionale. Concentrando così lo sforzo e l'attenzione — fatti salvi i principi di informazione — sarà possibile dare piena ed assoluta dignità culturale anche a studi e ad applicazioni che altrimenti sarebbero eminentemente pratici: come e più che negli alti gradi di istruzione va consolidata in quella superiore l'unità fra cultura e professione, tenendo vivo il rapporto fra umanesimo scientifico e tecnicismo pratico, e ponendo alla base della preparazione professionale la metodologia propria della scienza nella sua più corretta applicazione; per modo che « la preparazione professionale, pur sviluppandosi in specializzazioni, sia sempre fatta sulla base

di una seria controllata preparazione scientifica » (A. Banfi). In questo modo lo sviluppo numerico della popolazione universitaria, invece di intaccare la natura scientifica della istruzione superiore, la arricchirà di quei contenuti nuovi, che l'ingresso di tante giovani forze porterà inevitabilmente con sé.

Il modo in cui tutto ciò sarà realizzato riguarda la struttura e l'ordinamento didattici dell'università, di cui si parlerà più avanti: esso dovrà però comportare — come necessità obiettiva, conseguenza dell'organizzazione dell'insegnamento ma anche precisa scelta pedagogica — il deciso ed inequivocabile superamento dell'enciclopedismo, ormai dannoso ed inapplicabile, e dal metodo deduttivo, cui sono informati gli attuali piani di studio per ogni corso di laurea; per introdurre un metodo che liquidi il nozionismo e restituisca agli studi superiori il loro carattere scientifico, sperimentale, di ricerca (tale riforma presuppone un altrettanto urgente e profondo rinnovamento degli studi medio superiori, dei licei e degli istituti tecnico-professionali, perché non sia riversato sull'università il peso di un'informazione istituzionale che le compete in misura la più ridotta possibile). Esso comporterà quindi non un appesantimento della quantità di nozioni da apprendere, ma un loro atteggiamento e sfoltimento, a tutto vantaggio dell'approfondimento critico, personale. È evidente che di tali scelte pedagogiche non può occuparsi una legge; esse derivano dalla logica di una struttura e di un ordinamento; ma saranno anche, senza alcun dubbio, argomento di discussione scientifica e culturale, sul quale si misureranno le tendenze diverse, con tutto beneficio della ricerca e dello stesso insegnamento.

Come conclusione si può affermare che la questione del diploma di primo livello è in proposito quindi di importanza secondaria, ove non assuma il significato che le è stato finora attribuito. Non si deve escludere in linea di principio che lo sviluppo delle forze produttive, nel delineare nuove professioni per le quali non è indispensabile una preparazione tecnica corrispondente al livello di laurea, postuli la necessità di un corso di studi più breve, con relativo titolo di studio. La presente proposta di legge pertanto stabilisce che il titolo accademico principale, nell'attuale momento storico, resta la laurea; e che più in generale è attribuita unicamente al Parlamento la facoltà di definire le professioni, per la natura squisitamente sociale ed economica di questa materia. Non si tratta

difatti di compiti di un corpo accademico; ma si deve respingere d'altro canto la tendenza del potere esecutivo ad avocare a sé tale funzione, che in una società democratica è propria delle assemblee legislative. È prevista anche l'istituzione di corsi di diploma, che però devono concretamente corrispondere sempre a precise esigenze dello sviluppo produttivo o dell'amministrazione che non possano essere soddisfatte da una riforma dei titoli di scuola media superiore; e devono per altro conservare pari dignità scientifica e culturale dei corsi di laurea, dai quali differiscono quantitativamente e non qualitativamente, nei confronti dei quali cioè si collocano in serie e non in parallelo (articolo 3: deriva ovviamente anche da tale impostazione la necessità della riforma didattica, fondata sul metodo induttivo-sperimentale, che consente che la preparazione « professionale » può iniziare fin dal primo anno, sostituendosi alla pedagogia dei rigorosi bienni istituzionali, per arrivare in seguito all'allargamento dell'orizzonte didattico). Si deve trattare cioè di corsi nei quali la differenza dei corrispondenti anni del corso di laurea deve essere minima o inesistente, e dai quali si possa normalmente proseguire per il conseguimento della laurea. Essi devono infine svolgersi nell'organizzazione normale dell'università, e non al di fuori, come si continua più o meno apertamente a sostenere.

* * *

L'università italiana deve essere autonoma. Questo è solennemente sancito dalla Costituzione; questa è la condizione irrinunciabile per garantire il libero evolversi della scienza, il rapido adeguarsi dell'insegnamento, il ruolo democratico e di libertà che l'università deve svolgere in una società democratica. La Costituzione parla di autonomia delle università, dai vari atenei cioè, e non dell'università come *corpus*; intendendo autonomia scientifica, didattica amministrativa, disciplinare. L'amministrazione della scienza, la definizione dei programmi di ricerca, il loro oggetto e la metodologia seguita non possono che competere agli organi di autogoverno universitario. Altrettanto vale per l'insegnamento, per la definizione dei piani di studio dei vari corsi di laurea, per l'interpretazione di ciò che una determinata disciplina rappresenta in questo o quel momento storico. Per questo motivo la presente proposta (articoli 4 e 9) prefigura un sistema

che lascia alla legge, insieme alle definizioni delle professioni e quindi dei relativi titoli, l'indicazione « dei fondamenti della preparazione professionale ed il complesso di conoscenze scientifiche — comuni a tutto il territorio nazionale — richiesti per il conseguimento del titolo »; ma che su questo minimo denominatore comune, che non deve esser confuso con gli attuali esami istituzionali, le diverse università articolano in tutta autonomia i loro piani di studio. Ne nascerà una diversità di soluzioni da ateneo ad ateneo, per quel che attiene all'indirizzo pedagogico, scientifico, culturale seguito; si svilupperanno le « facoltà di tendenza »; si verificheranno e potenzieranno le scuole, nel senso scientifico e non accademico del termine; si aprirà nel paese un dibattito scientifico dal quale la cultura e gli studenti trarranno il massimo beneficio. E su questo terreno di massima responsabilizzazione di chi assume determinate scelte — salvo esauriente motivazione e pubblicità delle stesse — si fonderà la garanzia che l'ampia libertà concessa non sarà utilizzata a fini deteriori. In tal modo agli organi di autogoverno, oggi ridotti a ruolo marginale e inevitabilmente degenerato, sarà restituita la loro funzione originale, vivificandone l'esistenza e la capacità fisiologica di esautorare chi di scientifico ha solo i galloni o il riconoscimento esteriore. Anche gli studenti devono godere di un'ampia autonomia nella scelta del piano di studi; sostituendo però alle attuali scelte casuali gli esami complementari (soppressi) una scelta ben più organica fra indirizzi, rappresentati da gruppi e talvolta da singole discipline, in contraddittorio con il corpo docente (art. 9).

Altrettanto ampia autonomia deve essere lasciata alla facoltà per il reclutamento dei docenti, che nella situazione attuale avviene secondo un sistema ed un meccanismo fra i più discussi della vita universitaria (e fra i meno popolari nel paese). Alla base degli accordi, non sempre fondati su motivazioni scientifiche, sta il sistema della terna, che ha avuto una funzione in passato ma che risulta ormai privo di qualunque giustificazione scientifica o funzionale. Ad esso si sostituisce con la presente proposta un sistema più complesso, fondato su due momenti di valutazione scientifica, entrambi responsabili e decisi: un giudizio nazionale da parte di commissari eletti, cultori delle discipline in oggetto, che dichiarano l'idoneità « accademica » dei candidati in base ad un giudizio « specialistico » con un elenco dei vincitori graduato nel merito e motivato (e tale ido-

neità è riconosciuta a tutti coloro che la meritano); e la valutazione delle facoltà (la chiamata, e cioè la scelta fra i vincitori, senza obbligo di seguire l'ordine di merito), che si aggiunge — con una larga sfera di autonomia — al giudizio precedente, sulla base di considerazioni culturali, scientifiche, didattiche, più ampie e meno « specialistiche » di quello. Entrambi i giudizi devono esser sottoposti al democratico controllo dell'opinione pubblica universitaria, capace di esprimere giudizi, di ricorrere, di contestare sul terreno scientifico l'esito del concorso (articoli dal 45 al 57). Si potrà obiettare che il sistema presenta pericoli gravi, poiché l'abolizione del numero chiuso può portare ad un abbassamento del livello scientifico dei concorrenti e vincitori, oltre che dare adito ad intrighi localistici molto dannosi per la dignità della scienza; ma è agevole rispondere che è proprio il presente sistema ad aver dato spesso questi risultati, talché da ogni parte se ne reclama la modifica; e che le altre soluzioni proposte in questi tempi rischiano di essere solo macchinosi palliativi, talvolta poco dignitosi (il sorteggio dei commissari). Si tratta invece di un criterio basato su una motivazione culturale e tendente ad aumentare la responsabilità dei giudizi e delle scelte, in un equilibrio di sistemi che coprono le due esigenze fondamentali in questo campo.

Un sistema di autonomie così accentuate non deve far pensare però che si tratti di un sistema « idealistico », che attribuisce all'università un ruolo di assoluto distacco alla realtà sociale, come *corpus* neutrale, isolato, che si colloca al di fuori della contesa politica e dei contrasti sociali. Esso è basato su una concezione nuova dell'autonomia, componente essenziale dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica che non solo non contrasta con la natura di massa dell'università, ma che anzi dal suo intimo rapporto con la società trae sostanza e contenuto. Le università autonome rappresentano un momento della società, e quindi della sua struttura classista che esse necessariamente riproducono, mediandola: ne deriva che non basta costruire negli atenei un'organizzazione autonoma e scientificamente valida per farne automaticamente un'entità progressista o al di fuori della logica delle classi; e che pertanto il problema resta sempre un problema politico, legato ad indirizzi di politica generale e nazionale; ma è anche vero che un ampio livello di autonomia può provocare uno scarto fra ricerca e formazione di quadri da un lato e sviluppo economico capitalistico dal-

l'altro, fino ad assumere nel suo rapporto con la società un concreto valore di rottura, di contestazione parziale. Per questi motivi autonomia e università di massa sono dei momenti inscindibili di una medesima concezione dell'istruzione superiore, che in questo binomio salva l'unità fra cultura e professione. Per questo motivo però è parso essenziale che — ad evitare pericoli di corporativismo — gli organi di autogoverno locale (consigli d'ateneo, articolo 35) e nazionale (consiglio universitario nazionale, titolo IV) siano composti non soltanto da accademici, ma anche da rappresentanti dello Stato e della società civile nelle sue articolazioni. Particolarmente per il C.U.N., si è voluto insistere sul fatto che questo organo — nel quale potevano concretamente presentarsi i pericoli di « amministrazione ordinaria » della scienza e di chiusura corporativa anche fra disciplina e disciplina — deve costituire il punto d'incontro fra accademici e politici, per i compiti di consulenza e di proposta in materia di programmazione dello sviluppo dell'università e del suo collegamento con la programmazione generale, che gli si sono voluti attribuire (salvo i compiti specialistici di competenza delle sezioni, articoli 75 e 76). La composizione mista del C.U.N. (docenti, studenti, parlamentari, sindacalisti, tecnici di politica economica, articolo 74) ha lo scopo di consentire nel suo seno un dibattito di politica scolastica, in cui si incontrino il momento politico e quello tecnico, anche se solo su un terreno consultivo o di proposta — dal momento che spettano poi all'organo politico costituzionalmente indicato il compito e la responsabilità della decisione. Ne deriverà inevitabilmente un potenziamento del ruolo nella vita politica e sociale dell'autonomia, i cui contenuti dipenderanno dalla dinamica interna delle varie forze dell'università; e ne deriverà inoltre un arricchimento della documentazione tecnica per il potere politico in materia di intervento scolastico, e per converso la sostituzione di criteri politici e di sviluppo a quelli salomonico-corporativi che spesso hanno informato l'amministrazione degli atenei e l'attività di organismi nazionali posti alla ricerca.

* * *

Condizione perché l'autonomia non si trasformi in arbitrio o privilegio è che essa sia sottoposta a controllo democratico, che le sue scelte siano sottoposte ad un vaglio

scientifico, attraverso la più ampia pubblicità delle decisioni e relative motivazioni, in una struttura che non consenta comodi rifugi individualistici e piccoli feudi personali. Autonomia e democrazia insieme, quindi, in una struttura universitaria in cui tutte le componenti del mondo accademico abbiano diritto di cittadinanza e peso adeguato, in cui sia spezzato il potere oligarchico della cattedra, come pilastro di una struttura a piramide nella quale vige la discriminazione fra studioso e studioso.

È indubbio che condizione prima della democrazia universitaria non è la rappresentatività degli organi di governo, che nella presente legge è stata risolta a tutti i livelli con la partecipazione di tutte le categorie accademiche. Si può obiettare infatti che per combattere il corporativismo oligarchico della categoria dei professori di ruolo si è finito col proporre una formula di somme corporative, di rappresentanze di tutte le categorie; una formula non di sintesi ma di sovrapposizioni. Non si è però potuto evitare questa scelta, perché dettata dalla contingenza e dalla particolarità di una situazione come quella italiana, ove la cattedra ha sempre diviso il mondo universitario in dirigenti e no, ed ha rappresentato storicamente un elemento di assoluto esclusivismo. La soluzione prospettata, quindi, risente della situazione assai frazionata in categorie, e non può prescindere.

Il compito di realizzare un'università democratica resta però dalla presente proposta di legge affidato alla struttura, e particolarmente alla sua articolazione in dipartimenti, facoltà, atenei. Il dipartimento (titolo II, capo I) è la cellula fondamentale dell'organizzazione dell'istruzione superiore, in cui i docenti di discipline affini svolgono la loro quotidiana attività didattica e scientifica, coordinandola con quella dei loro colleghi, programmandola e verificandola costantemente. Ad esso sono aggregati tutti i docenti, che vi aderiscono spontaneamente, sia nella prima loro costituzione (art. 82) che in seguito (art. 14): tale spontaneità riguarda però la scelta del tipo di dipartimento, ma non l'aderirvi in assoluto, che invece è inevitabile, dato che i finanziamenti, i servizi, le attrezzature sono dal dipartimento gestiti ed amministrati, e che quindi non vi può essere vita scientifica e didattica al di fuori di esso. Nel dipartimento infine lo studente svolge la sua attività di studio e ricerca specie negli ultimi anni del corso universitario (anche se è necessario che per

completare la sua formazione non si limiti ad uno solo di essi) e vi realizza la sua preparazione culturale-professionale. Nella nuova struttura accademica quindi il dipartimento costituisce un momento più ampio e più democratico dell'attuale cattedra per assicurare l'adeguamento dell'organizzazione universitaria alle moderne esigenze della scienza, sia sotto l'aspetto dell'ambiente scientifico culturale che della funzionalità delle strutture; e rappresenta contemporaneamente l'unico mezzo per assicurare allo studente le condizioni di un impegno e di una applicazione negli studi che ne garantiscano insieme la scientificità e l'approfondimento professionale.

Le facoltà invece (titolo II, capo II) sono le sedi valide per la «definizione, il coordinamento ed il controllo dell'attività didattica ai fini dei corsi di laurea e di diploma per assicurarne l'adeguamento alle esigenze dello sviluppo sociale e produttivo, e garantirne l'equilibrio fra approfondimento specialistico ed integrazione fra discipline, allo scopo di superare i limiti settoriali nell'insegnamento e nella ricerca» (art. 23).

Le facoltà devono pertanto curare che la preparazione del laureato sia integrale, pur al di fuori del superato enciclopedismo, e l'approfondimento scientifico non vada a discapito della necessaria apertura culturale, ma valga anzi ad evitare il danno del settorialismo che potrebbe derivare dalla rigida divisione in dipartimenti. Esse devono inoltre garantire un ambito più vasto per il confronto scientifico tra diversi settori della ricerca, oltre che per lo sviluppo di nuove discipline, che già oggi sono le discipline di avanguardia, e insieme per la completa formazione del laureato o diplomato: nel rapporto fra discipline specialistico-professionali da svolgersi nel dipartimento e discipline collaterali, la facoltà stabilirà un equilibrio fra preparazione in profondità e preparazione generale. E tale funzione si esplicherà soprattutto nel compito primario delle facoltà: l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di studio, che sarà la grande occasione del dibattito scientifico da cui deriverà la vitalità di un ateneo o meno. I consigli di corso di laurea completeranno poi il sistema (art. 25).

Nel momento attuale la presente proposta di legge compie la scelta scientifica di istituire solo cinque facoltà (art. 83), di cui quella di scienze naturali, storico-umanistiche, ingegneristiche e mediche conservano gran parte dell'attuale fisionomia (salvo l'as-

sorbimento di qualche corso di laurea che è facoltà autonoma); mentre per le scienze sociali, oggi spezzettate e divise con evidente svantaggio sia scientifico che didattico, di tutte le discipline interessate, si è scelta la strada dell'unificazione in un'unica facoltà. Per le facoltà soppresse, inoltre è naturale che i corsi di laurea corrispondenti saranno inclusi in una delle cinque nuove facoltà. La denominazione è rimasta quella convenzionale, per quanto del tutto insoddisfacente.

Differente soluzione si è adottata per i dipartimenti, sia per il doveroso rispetto dell'autonomia degli interessati e per l'auspicata varietà di soluzioni che l'autonomia stessa dovrà dare al problema, sia per le delicatissime implicazioni scientifiche che una scelta in materia comporta (al di fuori della competenza legislativa).

Le sedi universitarie costituiscono il terzo momento di sintesi e di rapporto diretto dell'istruzione superiore con la società, le sue strutture economiche, civili e culturali; a questo scopo è prevista la presenza nei loro organi di governo, di rappresentanti accademici e degli enti pubblici locali, per i loro compiti di amministrazione, ma soprattutto di programmazione dello sviluppo dell'ateneo nel suo complesso.

In questa struttura si è pensato però che potessero risiedere pericoli di limitazione grave della libertà di insegnamento e di ricerca, attraverso organi collegiali che potrebbero in più occasioni creare un ambiente tutt'altro che stimolante o accogliente per uno studioso. Tale pericolo si è voluto evitare anzitutto ribadendo la tutela della libertà del docente (art. 1 e 62), e più precisamente quelle norme, circa il finanziamento delle università (art. 77), ove si sancisce la dotazione ordinaria per ogni ricercatore, amministrata dal dipartimento ma disponibile per ogni studioso (art. 20); in quelle che condizionano il coordinamento dei corsi o dei programmi di ricerca al consenso dell'interessato (art. 19), fino alla previsione della possibilità di passaggio dei docenti da un dipartimento all'altro; infine, nelle norme che regolano la costituzione dei dipartimenti (articoli 14 e 82), lasciando ai docenti ampia libertà di scelta.

* * *

Un'università non può essere democratica se non è *full time*, se non riesce cioè, attraverso il pieno impegno dei docenti e dei

discenti, a creare — con l'indispensabile efficienza didattica — un ambiente di studio rigoroso, in cui ciascuno conti per quel che vale, per quello che effettivamente dà di se stesso, e non per il centro di potere che rappresenta. Per questi motivi la presente proposta di legge delinea un ordinamento didattico profondamente diverso da quello attuale (titolo I, capo III, titolo III, capi II e III), con relativi obblighi per docenti e discenti. Per i primi — salvo le limitazioni a favore dei rappresentanti popolari in pubbliche assemblee (art. 68) — si è esclusa ogni forma di attività extrauniversitaria che possa pregiudicare l'assolvimento dei loro compiti didattici e scientifici (artt. 61 e 67), recependo così un'istanza quasi universalmente affermata di moralizzazione della vita accademica. Nell'organizzazione degli studi non dovranno più avere peso determinante — quando non esclusivo — le lezioni cattedratiche, cui è opportuno conservare soprattutto la loro funzione culturale; esse dovranno essere inquadrare nel più vasto sistema dei seminari, delle attività di gruppo, delle esercitazioni (art. 10), nel quale lo studente sia costantemente seguito dai docenti per tutto l'anno accademico (art. 63). Gli esami, infine, dovranno cessare di essere quello che oggi sono divenuti, poiché costituiscono l'unica forma di valutazione e di servizio dello studente (quando non l'unica forma di attività didattica); ma dovranno rappresentare soltanto il momento conclusivo di una serie di occasioni di valutazione, non più episodica e casuale, che vanno dal giudizio dei docenti in costante contatto con gli studenti (art. 63), ai colloqui, ai risultati del lavoro di studio e ricerca (art. 66), volte tutte insieme ad accertare « la preparazione culturale, scientifica e professionale maturata durante il corso universitario » (art. 9). E dato che probabilmente tutto il sistema porterà a prevedere esami comuni per gruppo di discipline affini, deriverà da tutto ciò un notevole ridimensionamento delle attuali prove nel numero, nel metodo e nella stessa importanza didattica.

Per quel che concerne gli studenti, la presente proposta di legge prevede — all'interno di nuove disposizioni sullo svolgimento dell'anno accademico e di una unica sessione di esami (art. 64 e 66) — un rigoroso corso di studi, più leggero come quantità di nozioni, ma più impegnativo come sforzo critico e di approfondimento. E prevede inoltre un *curriculum* più serrato, una serie di controlli durante l'anno accademico, limiti severi alle

carriere studentesche di lungo corso. In un armonico disegno di coordinamento e di efficienza dei vari corsi — oggi troppo spesso abbandonati più all'arbitrio che alla libertà dei docenti — si prevede infine un serio contenimento dei fenomeni della dispersione e dei fuori corso, come del resto è avvenuto ed avviene in tutte le università dei paesi civili. Non è possibile, infatti, accettare come ineluttabili questi fenomeni, per tutto quello che essi rappresentano di costi economici e sociali, di spreco, di dannose conseguenze per la società, per la vita interna delle università, degli stessi studenti soprattutto. Né si può considerarli una inevitabile conseguenza dell'*expansion scolaire*, magari per un malinteso spirito di tolleranza o democrazia, o per una falsa sensibilità sociale verso gli studenti lavoratori, che sono i primi a sentire le conseguenze dell'inefficienza didattica della nostra istruzione superiore. Non vi è paese civile che conosca questi fenomeni, almeno nelle strabilianti proporzioni italiane: essi dipendono dagli impegni di lavoro e dalle condizioni sociali di molti studenti (per i quali la soluzione sta in una seria politica di diritto allo studio, cui è dedicata, oltre al capo II del titolo I, una norma transitoria, articolo 86); ma anche dal peso ingiustificato dell'enciclopedismo e dello spropositato numero di nozioni e di esami prescritti, oltre che dall'inefficienza dell'ordinamento didattico italiano. La severità delle norme previste sarà quindi di stimolo alle facoltà per la riforma pedagogico-didattica auspicata, per ottenere l'alleggerimento eventuale dei piani di studio non attraverso un compiacente 18/30, ma attraverso una razionale revisione dei programmi.

L'efficienza didattica e scientifica può ottenersi soltanto in sedi universitarie con dimensioni appropriate; i casi di sedi pletoriche e di atenei poco popolati sono estremamente dannosi all'insegnamento e alla ricerca scientifica, e del resto l'esperienza internazionale ed italiana indica oggi la necessità di contenere le università fra minimi e massimi di popolazione studentesca, che sono stati fissati dalla presente legge (articolo 32, dai duemila ai diecimila studenti, e almeno due facoltà, secondo la definizione degli articoli 23 e 83).

Si osserva a questo proposito che i dati numerici non possono che essere indicativi, specie per il limite massimo di diecimila, il cui valore resta essenzialmente transitorio — collegato al fenomeno abnorme della plethora

e della popolazione studentesca delle Università di Roma, Napoli e Bari — è comunque da verificare con una più approfondita elaborazione delle sue implicazioni urbanistiche, didattiche, scientifiche e funzionali.

L'ordinamento didattico fin qui prefigurato postula una riclassificazione interna del corpo docente, che la presente legge definisce nel capo I del titolo III. La prima preparazione professionale del ricercatore avviene nei corsi di dottorato di ricerca, che si fondano su una attività di studio e di ricerca originali nell'ambito di un dipartimento, e che si conclude con un esame e la pubblicazione dei risultati scientifici conseguiti (articoli 42 e 43). Il dottore di ricerca non è però ancora membro del corpo docente universitario, perché può essere impiegato nella produzione ed in attività di ricerca extrauniversitaria; e perché inoltre egli deve ancora superare un concorso — per quanto per soli titoli — per essere nominato assistente.

I docenti universitari si articolano infatti in assistenti, professori aggregati, professori ordinari, professori incaricati e liberi docenti. Gli assistenti (il cui concorso è disciplinato dall'articolo 44) sono « apprendisti » che operano nell'ambito di un dipartimento, per un periodo di tempo rigorosamente limitato: non si possono ammettere gli assistenti a vita, perché dopo cinque anni di apprendistato, la norma della presente legge prevede una prova di maturità scientifica, in base alla quale o si diventa docenti a pieno titolo o si abbandona l'attività di ricerca universitaria.

Docenti a pieno titolo sono pertanto i professori aggregati e quelli ordinari, distinti nelle loro funzioni, soprattutto per la titolarità o meno di corsi di lezioni, cioè per la responsabilità didattica ma sempre garantiti nella loro autonomia di ricercatori e di studiosi. Le formule di reclutamento restano distinte, anche per una ragione di ordine pratico, dato che ai concorsi per professore aggregato parteciperanno in gran parte gli assistenti, per i quali è previsto che il superamento della prova nazionale comporta consolidamento della loro posizione accademica.

Sia detto qui per inciso (non potendo risultare dalla lettera della norma) che una giusta politica scolastica in materia dell'organico dei docenti deve necessariamente prevedere un considerevole aumento del numero dei posti di professore ordinario, per le necessità dell'insegnamento e della ricerca in una università di massa, oltre che per impedire che si consolidi l'attuale situazione oli-

garchica, dannosa per la democrazia e per la funzionalità del sistema.

Ai docenti « ufficiali » si aggiungono altre due categorie di docenti, allo scopo di consentire « l'integrazione dell'attività didattica » ed « il collegamento dei corsi universitari con lo sviluppo generale della scienza, della cultura e della società » (articoli 40 e 41): i professori incaricati — diversi da coloro che attualmente coprono per incarico insegnamenti scoperti da titolari di ruolo — e cioè cultori e specialisti extraccademici, che svolgono un'attività in altro settore e possono portare nell'università il peso della loro esperienza scientifica svolgendo corsi *part time* (si pensi, ad esempio, a certi settori della tecnica, oppure a discipline che hanno raggiunto dignità accademica, pur avendo però una funzione culturale di avanguardia). Ed i liberi docenti — anch'essi distinti da quello che hanno finito di diventare nell'università di oggi — con la riacquistata fisionomia di « docenti a titolo privato » (articoli 58, 59 e 60), per lo svolgimento di corsi liberi, a fianco dei corsi ufficiali, nella ribadita incompatibilità con l'appartenenza al corpo docente « ordinario ».

* * *

A conclusione della proposta di legge sono state predisposte delle norme con lo scopo di assicurarne una certa gradualità nell'attuazione, sia sul terreno finanziario che in quello normativo. Anzitutto, per taluni problemi strutturali, quali la dimensione delle università e delle facoltà o la sede unica nei dipartimenti (articolo 81). Così per il fabbisogno finanziario, che non è affrontato in questa sede perché ci si propone di assumere altre iniziative legislative in materia di diritto allo studio e di allargamento degli organici, ed anche perché la definizione delle forme e del *quantum* di intervento è da inquadrarsi nel programma di sviluppo (articolo 79). Alla conclusione di quest'ultimo è così rinviata l'attuazione delle norme sulla gratuità degli studi universitari (articolo 80) e sugli esami (articolo 86), mentre sono dettate norme per la prima costituzione dei dipartimenti (articolo 82) e delle facoltà (articolo 83), oltre che per il momentaneo riassetto degli organi di autogoverno (articolo 85).

Onorevoli colleghi! Siamo coscienti che il compito che ci siamo prefissi è di grande momento, e che — data la novità di molte delle soluzioni avanzate — è possibile che il risultato non sia sempre stato adeguato all'intento e alle necessità. Pertanto presentiamo la

presente proposta al Parlamento italiano ed al Paese perché sia discussa, nella ferma convinzione della giustezza delle scelte politiche in essa contenute, ma nell'altrettanto ferma determinazione di accettare tutti quei suggerimenti che possono contribuire ad arricchirla ed a perfezionarla, per modo che la sua trasformazione in legge sia in grado di attuare un profondo rinnovamento dell'università italiana.

La gravità della crisi dell'istruzione superiore in Italia peraltro richiede misure urgenti e radicali; e si assumeranno una grave responsabilità verso il Paese — oltre che verso la scienza — coloro che in questo momento vorranno eludere le scelte, seguendo la strada del rinvio, o comprometteranno per lungo tempo con una controriforma le sorti della università italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

PARTE GENERALE

CAPO I.

DEI FINI DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA, DEI TITOLI ACCADEMICI.

ART. 1.

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di preparare con metodo scientifico all'esercizio delle professioni. Essa è impartita nelle università.

La ricerca scientifica è libera e non può essere sottoposta a controlli o limitazioni per quanto attiene all'oggetto ed al metodo seguito.

ART. 2.

Le università sono autonome ed hanno personalità giuridica.

Esse si danno ordinamenti propri in materia scientifica, didattica, amministrativa, di controllo e disciplinare, nei limiti della presente legge.

Gli organi di governo universitario sono rappresentativi. Le loro deliberazioni e relative motivazioni sono pubbliche.

ART. 3.

Le università conferiscono le lauree al termine del corso di studi la cui durata è fissata per legge dai tre ai sei anni.

Ove lo sviluppo tecnico della produzione e dell'amministrazione e l'evolversi delle professioni lo richiedano, ed il carattere scientifico degli studi universitari lo consenta, sono istituiti dalla legge titoli di diploma universitario. Le università conferiranno i suddetti titoli al termine di un corso di studi, la cui du-

rata sarà fissata dalla legge in due o in tre anni.

I corsi di diploma costituiscono parte integrante dei corsi di laurea. Per il conseguimento della laurea, il diplomato universitario deve completare il corso previsto dallo statuto dell'università, col proseguimento degli studi svolti nei corsi di diploma.

Presso i dipartimenti universitari, di cui al titolo II capo I della presente legge, sono istituiti corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

ART. 4.

I titoli di laurea e di diploma sono validi su tutto il territorio nazionale e vengono definiti dalla legge, che per ogni singolo corso stabilisce i fondamenti della preparazione professionale ed il complesso di conoscenze scientifiche — comuni a tutto il territorio nazionale — richiesti per il conseguimento del titolo.

Per la definizione dei suddetti due requisiti il Consiglio universitario nazionale — di cui al titolo IV della presente legge — prepara una relazione, fondata sulla consultazione degli organi di governo accademico interessati e della sezione competente per materia del Consiglio stesso. La relazione ed i documenti preparatori, corredati dalla necessaria documentazione, sono presentati al Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero.

Le università stabiliscono gli insegnamenti ed i piani di studio necessari per il conseguimento della laurea e del diploma. Le loro deliberazioni in materia sono inserite negli statuti delle università.

CAPO II.

DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEGLI STUDENTI.

ART. 5.

L'università è aperta a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'università è consentito per qualunque corso di laurea.

Chiunque abbia compiuto il 21° anno di età può essere ammesso agli studi universitari. L'ammissione è deliberata dal consiglio di facoltà, previa valutazione di eventuali titoli presentati e dei risultati delle prove d'esame cui sarà sottoposto il candidato, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d'Ateneo, di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge.

ART. 6.

Per gli studenti che seguono regolarmente gli studi la frequenza dei corsi universitari è gratuita.

In tali casi non è ammessa alcuna forma di imposizione di tasse o di contributi speciali a carico degli studenti.

ART. 7.

Lo studente ha obbligo di frequentare le lezioni, i seminari, le esercitazioni e tutte le altre attività didattiche previste dal piano di studi per il corso di laurea o diploma.

ART. 8.

In riconoscimento della rilevante utilità sociale dello studio universitario, allo studente che segua regolarmente gli studi ed ottemperi alle disposizioni della presente legge è attribuito un assegno di studio adeguato al costo della vita, le cui modalità sono stabilite dalla legge.

Gli interventi e le deliberazioni in materia di diritto allo studio sono assunti dagli organi ordinari di autogoverno universitario, di cui al titolo II, capo III ed al titolo IV della presente legge. Essi sono rivolti a migliorare le condizioni di vita e di studio della generalità degli studenti, particolarmente attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli alloggi per studenti, delle mense, delle cooperative librerie, della medicina preventiva e dell'assistenza sanitaria. Di regola sono esclusi interventi di natura assistenziale rivolti ai singoli studenti.

CAPO III.

DELL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ART. 9.

Al fine di assicurare l'applicazione del dettato di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, per ogni singolo corso di laurea o di diploma il piano di studi prevede un ristretto numero di insegnamenti comuni, obbligatori per il conseguimento della laurea o del diploma.

Fermo restando il disposto del comma precedente, lo studente definisce il proprio corso di studi scegliendo fra i gruppi di discipline indicati dal Consiglio di facoltà per il conseguimento della laurea e del diploma. Lo stu-

dente, può, in accordo con il Consiglio di facoltà, introdurre modifiche nei corsi di studio proposti dalla facoltà stessa.

Le prove d'esame valutano la preparazione culturale, scientifica e professionale che lo studente ha maturato durante il corso universitario. La valutazione del profitto è effettuata alla fine dell'anno accademico in base ai risultati conseguiti dallo studente nel corso delle esercitazioni, di seminari, delle ricerche individuali o di gruppo e delle prove finali di esame, che si svolgono in comune per gruppi di discipline affini, tenuto conto del giudizio di cui all'articolo 63 della presente legge.

È abolita la distinzione in esami fondamentali e complementari, di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071.

ART. 10.

L'insegnamento è impartito da tutto il personale docente, di cui all'articolo 45 della presente legge, nella forma di gruppi di ricerca o ricerche individuali degli studenti, seminari, esercitazioni, colloqui con gli studenti, esami. I professori ordinari ed i professori aggregati terranno corsi di lezioni. Ad integrazione dell'attività didattica, gli organi di autogoverno universitario assumono tutte le misure atte ad assicurare il costante collegamento dei corsi universitari con lo sviluppo generale della scienza, della cultura e della società.

Lo studio universitario ha carattere critico e scientifico. Lo studente realizza la propria preparazione professionale durante il corso universitario nell'applicazione a studi e ricerche nel gruppo di discipline più direttamente attinenti al campo della professione prescelta.

Per sostenere l'esame di laurea e di diploma, lo studente deve svolgere una ricerca, che attesti la sua cultura scientifica e la sua preparazione specifica in una delle discipline del piano di studi.

Il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è regolato dagli articoli 42 e 43 della presente legge.

TITOLO II.

STRUTTURA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

ART. 11.

Le università si articolano in dipartimenti e facoltà.

CAPO I.

DEI DIPARTIMENTI

ART. 12.

Nei dipartimenti si svolgono l'insegnamento e la ricerca scientifica.

Il dipartimento è costituito da tutte le discipline di una o più facoltà che hanno campi di insegnamento e di ricerca affini.

Su richiesta di gruppi di ricercatori e deliberazioni del consiglio di dipartimento possono essere costituite temporaneamente articolazioni interne al dipartimento stesso.

ART. 13.

I docenti e gli studenti sono aggregati ad un dipartimento. In relazione alle esigenze del piano di studi per ogni corso di laurea o di diploma, gli studenti esercitano la propria attività di studio anche in altri dipartimenti.

ART. 14.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di ateneo, previo parere dei docenti interessati e del Consiglio universitario nazionale. I pareri devono essere comunicati al Rettore entro tre mesi dalla data della richiesta.

ART. 15.

Al dipartimento vengono attribuiti i posti di assistente, i contributi finanziari per lo svolgimento dell'attività scientifica e didattica, le biblioteche, le attrezzature, i servizi, il personale non insegnante.

I dipartimenti hanno una sede unica.

ART. 16.

Organi del dipartimento sono:

- a) l'assemblea di dipartimento;
- b) il consiglio di dipartimento;
- c) il direttore di dipartimento.

ART. 17.

L'assemblea di dipartimento è composta da tutto il corpo docente; dai candidati al dottorato di ricerca; da una rappresentanza di un decimo degli studenti aggregati al dipartimento stesso, e comunque non superiore a un quinto dei componenti l'assemblea; da cinque rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e subalterno del dipartimento.

L'assemblea discute la relazione annuale svolta dal direttore, a nome del consiglio del dipartimento, sull'attività didattica e di ricerca sviluppata durante l'anno accademico e sui programmi futuri. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, all'inizio dell'anno accademico e su convocazione del direttore o di un terzo dei membri del consiglio in seduta straordinaria.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

ART. 18.

Il consiglio di dipartimento è costituito da un minimo di 13 e da un massimo di 25 membri, ed è composto per due terzi da rappresentanti dei professori ordinari e dei professori aggregati e per il resto da rappresentanti degli assistenti, dei candidati al dottorato di ricerca, degli studenti e da un rappresentante dei tecnici.

Il consiglio di dipartimento è eletto dalla assemblea di dipartimento costituita in collegio unico, con voto diretto, libero, uguale e segreto.

Il consiglio di dipartimento si riunisce su convocazione del direttore o su richiesta di un quarto dei suoi membri. Esso dura in carica un biennio.

ART. 19.

Nel pieno rispetto della libertà didattica e previo consenso dei singoli docenti, il consiglio di dipartimento — allo scopo di evitare all'insegnamento ogni forma di dispersione e di inefficienza — attribuisce ogni anno i corsi di insegnamento e coordina tutta l'attività didattica che si svolge nel dipartimento, fermo restando il dettato dell'articolo 29 della presente legge.

ART. 20.

Il consiglio di dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel dipartimento stesso, e ne coordina lo svolgimento; tiene i rapporti con istituzioni analoghe; approva per ogni bilancio annuale il finanziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o gruppi di docenti, esclusivamente in base ad una valutazione della loro motivazione e documentazione scientifica.

Il singolo ricercatore può — ove ritenga che le decisioni del consiglio di dipartimento in merito a sue richieste di finanziamento di programmi di ricerca ne limitino gravemen-

te la libertà e lo svolgimento — chiedere la disponibilità, al solo scopo di spese per la propria attività scientifica, della dotazione ordinaria attribuitagli in base al disposto dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 77 della presente legge.

Allo scopo di garantire la libertà di ciascun ricercatore, il singolo docente può, su sua richiesta ed ove ritenga la sua permanenza nel dipartimento incompatibile con lo sviluppo della propria attività scientifica, essere aggregato ad un altro dipartimento della stessa università, purché il proprio campo di studi abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione. Con il singolo docente è trasferito temporaneamente anche il posto di ruolo da lui ricoperto.

ART. 21.

Il consiglio di dipartimento elegge il direttore fra i professori ordinari ed aggregati del dipartimento; elegge inoltre un vicedirettore ed un segretario; delibera l'aggregazione al dipartimento di nuovi docenti che lo richiedano; propone la nomina degli assistenti secondo il disposto dell'articolo 44 terzo comma della presente legge; approva annualmente il bilancio preventivo del dipartimento costituito nelle sue entrate dai fondi di cui agli articoli 77 e 78 primo comma della presente legge, e nelle sue spese dal finanziamento delle attività didattiche e dei programmi di ricerca di cui al primo comma del precedente articolo, e dagli interventi per la manutenzione ed il potenziamento delle attrezzature e dei servizi.

I programmi di ricerca da svolgersi con contributi a singoli o a gruppi di ricercatori da parte di enti statali preposti al finanziamento della ricerca scientifica sono esaminati dal consiglio di dipartimento per quel che attiene alla compatibilità con le esigenze didattiche, l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature del dipartimento. I programmi di ricerca da eseguirsi nel dipartimento con finanziamenti di enti pubblici e privati sono esaminati dal consiglio di dipartimento in base alla loro compatibilità con l'attività generale, secondo i criteri di cui all'ultima parte del primo comma del precedente articolo.

Il consiglio di dipartimento propone agli organi di governo universitario tutte le iniziative che reputi opportune per lo sviluppo dell'attività didattica, scientifica e culturale dell'università.

ART. 22.

Il direttore di dipartimento dura in carica un biennio e cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del consiglio di dipartimento.

Egli convoca, presiede e rappresenta l'assemblea ed il consiglio di dipartimento, e cura lo svolgimento quotidiano dell'attività didattica, scientifica e amministrativa del dipartimento.

CAPO II.

DELLE FACOLTÀ

ART. 23.

Le facoltà hanno compiti di definizione, di coordinamento e di controllo dell'attività didattica ai fini dei corsi di laurea e di diploma per assicurarne l'adeguamento alle esigenze dello sviluppo sociale e produttivo, e per garantirne l'equilibrio fra approfondimento specialistico ed integrazione fra discipline, allo scopo di superare limiti settoriali nell'insegnamento e nella ricerca.

Ogni facoltà comprende almeno due corsi di laurea.

ART. 24.

Le facoltà sono definite ed istituite dalla legge.

I corsi di laurea e di diploma sono istituiti con decreto del rettore su proposta del consiglio di facoltà e su deliberazione del consiglio di ateneo. La deliberazione suddetta deve essere corredata di parere tecnico favorevole del consiglio universitario nazionale esclusivamente per quanto attiene all'adeguatezza dei mezzi didattici, del personale e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento dei corsi.

Alle facoltà vengono attribuiti i posti di ruolo del personale docente, esclusi quelli per assistente.

Il conferimento dei titoli di laurea e di diploma è attribuzione delle facoltà.

ART. 25.

Organi della facoltà sono:

- a) l'assemblea di facoltà;
- b) il consiglio di facoltà;
- c) il preside di facoltà.

Le facoltà possono anche articolarsi in consigli di corso di laurea, di cui fanno parte tutti i docenti delle discipline previste per il corso stesso, e due studenti per ogni anno, eletti dai propri colleghi di corso.

ART. 26.

L'assemblea di facoltà è costituita da tutto il corpo docente della facoltà, da cinque rappresentanti dei candidati al dottorato di ricerca e da dieci rappresentanti degli studenti aggregati almeno a due diversi dipartimenti collegati con la facoltà stessa.

L'assemblea di facoltà elegge nel suo seno il consiglio di facoltà, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, fatta eccezione per i rappresentanti studenteschi che sono eletti a suffragio diretto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea compresi nella facoltà stessa.

L'assemblea dura in carica un biennio, si riunisce ogni anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria su convocazione del preside o su richiesta motivata di un quinto dei suoi membri. Le sue sedute sono pubbliche.

ART. 27.

Il consiglio di facoltà è costituito da un minimo di diciannove e da un massimo di trentasette membri, ed è composto secondo il disposto del primo comma dell'articolo 18 della presente legge; si riunisce su convocazione del preside di facoltà o su richiesta di un quarto dei suoi membri, e dura in carica un biennio.

ART. 28.

Il consiglio di facoltà — con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri — dispone ed aggiorna i piani di studio di ogni singolo corso di laurea o di diploma secondo quanto disposto dal titolo I della presente legge. Le deliberazioni in materia possono essere avvocate a sé dall'assemblea di facoltà, ove lo richiedano tre dei suoi membri.

Esso provvede alla proposta di nomina, per chiamata, o per trasferimento del personale docente — eccezion fatta per gli assistenti — sentito il parere del consiglio del dipartimento al quale il docente chiede di essere aggregato. Nel caso di decisione difforme dal suddetto parere, è ammesso ricorso all'assemblea di facoltà.

Le deliberazioni della facoltà di cui al presente articolo, nella loro forma definitiva, sono approvate con decreto del rettore e pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 29.

Il consiglio di facoltà ratifica le deliberazioni del consiglio di dipartimento di cui all'articolo 19 della presente legge; coordina e controlla l'impostazione e lo svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea che fanno capo alla facoltà stessa; sentito il consiglio di dipartimento assegna annualmente gli incarichi esterni di cui al secondo comma dell'articolo 41 della presente legge.

Il compito di coordinare lo svolgimento dell'attività didattica può essere delegato al consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi su tutte le proposte in materia didattica, scientifica, culturale, che gli siano sottoposte dai dipartimenti.

ART. 30.

Il preside di facoltà è eletto dal consiglio di facoltà fra i professori ordinari della facoltà stessa. Dura in carica un biennio e cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del consiglio di facoltà. Il consiglio di facoltà elegge anche un vicepresidente ed un segretario, scelti fra i membri del corpo docente della facoltà stessa.

Il preside di facoltà convoca, presiede e rappresenta gli organi collegiali della facoltà stessa, e cura l'osservanza dell'ordinamento didattico.

ART. 31.

Le deliberazioni del dipartimento e della facoltà che concernono l'attività didattica devono essere assunte entro il 30 giugno dell'anno accademico che precede quello per il quale devono entrare in vigore.

Ogni organo di autogoverno universitario è tenuto a decidere in merito a proposte di altri organi universitari di sede entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

Le deliberazioni, le proposte ed i ricorsi avverso decisioni di organi universitari devono essere motivati per le loro rilevanze scientifiche e didattiche.

CAPO III.

DELLE UNIVERSITÀ

ART. 32.

Le università costituiscono la dimensione territoriale unitaria ed il momento unificatore delle differenti esigenze di sviluppo dell'istruzione superiore, e ne rappresentano l'istanza di autogoverno amministrativo e di collegamento con la società e gli enti locali.

Le università comprendono almeno due facoltà, con un minimo di duemila ed un massimo di diecimila studenti. Nei comuni in cui hanno sede più università, queste si servono di alcune infrastrutture e servizi comuni.

L'istituzione di nuove università od il riconoscimento di università libere sono disposti dalla legge.

ART. 33.

Organi delle università sono:

- a) il corpo accademico;
- b) il consiglio di ateneo;
- c) il rettore;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 34.

Il corpo accademico dell'università è lo organo che sovrintende al governo della sede universitaria ed è composto da tutti i consigli di dipartimento da cui è costituita l'università, da tre studenti designati dal locale organismo rappresentativo universitario e da cinque rappresentanti eletti dal personale amministrativo e subalterno dell'università stessa.

Il corpo accademico elegge il rettore ed il consiglio di ateneo, discute ed approva la relazione annuale di attività del rettore, i bilanci preventivo e consuntivo dell'università ed i suoi piani pluriennali di sviluppo.

Il corpo accademico si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno ed al momento delle elezioni del rettore e del consiglio di ateneo; in seduta straordinaria su convocazione del rettore, o su richiesta di un quarto dei suoi membri o di un terzo dei componenti il consiglio di ateneo.

ART. 35.

Il consiglio di ateneo sovrintende alla gestione amministrativa ed al governo della università.

Il consiglio di ateneo si compone di undici docenti universitari eletti dal corpo accademico nel suo seno con voto comune e diretto e così suddivisi: quattro professori ordinari, quattro professori aggregati e tre assistenti; da tre studenti di cui due eletti dal corpo accademico ed uno designato dal locale organismo rappresentativo universitario; da un candidato al dottorato di ricerca eletto dal corpo accademico; da due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo dell'università; da due rappresentanti della Regione e due del comune ove ha sede l'università; da un esperto di politica economica designato dal ministro della pubblica istruzione. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

L'elezione dei membri del consiglio di ateneo ad opera del corpo accademico si svolge in analogia a quanto disposto dall'articolo 18 secondo comma della presente legge.

Il consiglio di ateneo dura in carica due anni.

ART. 36.

Il consiglio di ateneo predispone i programmi di sviluppo dell'università; ne formula i bilanci, comprese le quote di finanziamento da assegnare alle varie forme di intervento per il diritto allo studio, escluso l'ammontare fisso dell'assegno di studio agli studenti; formula le proposte di istituzione di nuove facoltà e delibera l'apertura di nuovi corsi di laurea; dispone per la parte che gli compete le assegnazioni dei finanziamenti ai dipartimenti; assume le necessarie iniziative in materia di edilizia universitaria, sentiti i consigli di dipartimento interessati.

Il consiglio di ateneo conserva le attribuzioni degli attuali consiglio di amministrazione e senato accademico, che sono soppressi. Esso nomina il direttore amministrativo in seguito a concorso.

Il consiglio di ateneo si riunisce su convocazione del rettore che lo presiede, o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

ART. 37.

Il rettore è eletto fra i professori ordinari, nel corso di una seduta del corpo accademico, a scrutinio segreto, con candidature palesi e programma pubblico. Nel corso della medesima seduta, il corpo accademico elegge un pro-rettore.

Il rettore dura in ufficio un biennio. Egli rappresenta l'università, esercita l'autorità di-

sciplinare sul personale addetto all'università, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'ateneo.

ART. 38.

Gli organi individuali del governo universitario non possono durare in ufficio più di sei anni consecutivi, e possono essere rieletti solo dopo un numero di anni almeno pari a quello di durata in carica.

Gli organi collegiali elettivi del governo universitario devono essere rinnovati di almeno un terzo dei loro componenti alla loro scadenza.

Nel caso in cui i membri degli organi di autogoverno universitario cessano di appartenere alla categoria che sono chiamati a rappresentare, si procede alla loro sostituzione con elezione parziale da convocarsi entro un mese.

ART. 39.

Il collegio sindacale è composto per due terzi da un professore ordinario e professore aggregato per ciascuna facoltà, e per l'altro terzo in numero uguale da assistenti e studenti designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. Esso dura in carica un biennio.

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo e di disciplina sul personale docente universitario e sugli studenti.

I provvedimenti disciplinari a carico di studenti sono adottati dal collegio sindacale nella sua riunione plenaria. I membri studenti del collegio non partecipano alle sedute riguardanti provvedimenti da adottarsi a carico di componenti del corpo docente universitario; i membri studenti ed assistenti del collegio non partecipano alle sedute riguardanti provvedimenti da adottarsi a carico di professori ordinari e professori aggregati.

Contro le deliberazioni del collegio sindacale è ammesso ricorso al collegio sindacale nazionale, nominato dal Consiglio universitario nazionale secondo la composizione prevista dal primo comma del presente articolo.

ART. 40.

I bilanci consuntivi di tutti gli organi di governo delle università sono esaminati dal collegio dei revisori dei conti, che è composto da tre membri eletti dal corpo accademico ogni tre anni. L'ufficio di revisore dei conti è incompatibile con qualunque carica negli organi di governo universitario.

I bilanci consuntivi sono pubblicati analiticamente.

TITOLO III.
CORPO DOCENTE

CAPO I.

DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

ART. 41.

L'insegnamento universitario è impartito da professori ordinari, professori aggregati, professori incaricati ed assistenti universitari.

In relazione alle esigenze didattiche e per assicurare uno stretto collegamento tra l'università e lo sviluppo della cultura e della società, possono essere assegnati incarichi di svolgimento di corsi — per discipline specialistiche ed integrative — a cultori della materia.

I corsi possono essere annuali, semestrali, trimestrali e consistere in un limitato gruppo di lezioni, in seminari, in esercitazioni, in gruppi di ricerca.

ART. 42.

Al titolo professionale di dottore di ricerca si accede al termine di corsi biennali o triennali istituiti presso i dipartimenti.

Ai suddetti corsi sono ammessi i laureati. Per l'ammissione ai corsi è prescritto un giudizio di idoneità e di attitudini scientifiche del candidato da formularsi da parte della commissione giudicatrice dell'esame di laurea all'atto del superamento dell'esame stesso. La ammissione ai corsi è deliberata dal consiglio di dipartimento.

Può essere inoltre ammesso ai suddetti corsi chiunque abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età ed abbia superato un esame disposto dal consiglio di dipartimento. L'ammissione di cui al presente comma è condizionata alla disponibilità finanziaria del dipartimento seguito nella sua attività scientifica.

I candidati al dottorato di ricerca regolarmente ammessi al corso presso un dipartimento hanno diritto ad un assegno di studio adeguato alle esigenze della vita. Il consiglio di ateneo, su proposta del consiglio di dipartimento, stabilisce ogni anno la quota di finanziamento destinata agli assegni di studio per i candidati al dottorato di ricerca.

ART. 43.

Durante il corso per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà eseguire studi e ricerche presso il dipartimento, con l'aiuto e la colla-

borazione di uno o più docenti indicati dal consiglio di dipartimento in accordo con il candidato stesso.

Al termine del corso, il candidato presenterà una tesi, accompagnata da un giudizio motivato del docente che lo ha seguito nella sua attività scientifica.

Il candidato dovrà sostenere un esame consistente in una discussione critica sui risultati degli studi e delle ricerche contenuti nelle tesi, e dovrà dimostrare di possedere gli strumenti per l'esercizio della professione di ricercatore.

La commissione esaminatrice è composta da sei membri nominati dal consiglio di dipartimento e da due rappresentanti di dipartimenti analoghi di altre università, nominati dal ministro della pubblica istruzione su designazione della competente sezione del consiglio universitario nazionale.

Nel caso di conseguimento del titolo, il testo della tesi di dottorato di ricerca deve essere reso pubblico.

Il titolo di dottore di ricerca equivale all'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente universitario.

ART. 44.

L'assistente universitario è nominato con decreto del rettore su proposta del consiglio di dipartimento.

Il concorso per assistente universitario è bandito dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento, ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Esso consiste in prove scritte ed eventualmente in prove pratiche stabilite dal consiglio di dipartimento ed in una discussione critica sulle suddette prove e sui titoli scientifici presentati. Ai dottori di ricerca può essere riservato un concorso per soli titoli.

La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento, è composta da cinque docenti del dipartimento stesso. Essa con motivata relazione, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 51 della presente legge, propone una graduatoria di idonei. Il consiglio di dipartimento propone la nomina di un numero di idonei corrispondente al numero di posti messi a concorso; ove non segua la graduatoria proposta dalla Commissione è tenuto a motivare la scelta sulla base della valutazione del candidato e delle esigenze didattiche e scientifiche del dipartimento.

Gli assistenti universitari svolgono attività didattica e di ricerca scientifica nell'ambito

del dipartimento. La suddetta attività è coordinata dal consiglio di dipartimento.

Alla scadenza del quinto anno di servizio gli assistenti universitari cessano dall'ufficio. Il termine suddetto è prorogato di un anno se interviene nel corso dell'espletamento di concorso per professore universitario, cui partecipi l'assistente che ha compiuto il quinquennio di servizio.

ART. 45.

I concorsi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di professore aggregato e professore ordinario sono banditi per gruppi di disciplina.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione su parere del consiglio universitario nazionale, è istituito l'elenco dei gruppi di discipline di cui al precedente comma.

ART. 46.

Per l'ammissione al concorso di professore aggregato e professore ordinario non è richiesto alcun titolo di studio.

Per l'immissione nei ruoli di professore aggregato e professore ordinario a coloro che siano risultati idonei nei corrispondenti concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana.

ART. 47.

Nel concorso per professore aggregato e per professore ordinario, il candidato presenta il proprio *curriculum* accademico, confortato dai giudizi motivati degli organi delle istanze universitarie presso le quali ha svolto la sua attività didattica e scientifica, insieme ad eventuali altri titoli analoghi. Il candidato presenta altresì la documentazione della sua produzione scientifica, indicando i titoli sui quali ritiene che la commissione debba particolarmente soffermare la propria attenzione.

ART. 48.

Nel concorso per professore aggregato il candidato deve fornire con titoli scientifici la documentazione dell'originalità e della importanza delle proprie ricerche.

Nel concorso per professore ordinario la commissione giudicatrice dovrà valutare, sulla base dei titoli di cui al precedente articolo, la maturità scientifica e didattica del candidato.

ART. 49.

Ogni anno il ministro della pubblica istruzione bandisce i concorsi per professore aggregato per un numero di posti corrispondente al numero di assistenti delle discipline comprese nel gruppo di materie di cui all'articolo 45 della presente legge, che hanno maturato cinque anni di servizio nell'anno accademico durante il quale si svolge la procedura del concorso stesso.

Il bando di concorso viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione entro il 1° dicembre.

I posti di assistente universitario ricoperti da coloro che vincono un concorso per professori aggregati secondo il disposto dell'articolo 52 della presente legge, sono sostituiti dai posti di professore aggregato attribuiti alla facoltà presso la quale il vincitore del concorso è nominato.

ART. 50.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per professore aggregato si compongono di tre professori ordinari e di due professori aggregati del gruppo di discipline per cui è bandito il concorso. I commissari sono eletti secondo il disposto del comma due, tre e quattro dell'articolo 53 della presente legge.

Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori di valutazione dei candidati entro sei mesi dalla loro nomina.

ART. 51.

Al termine del lavoro di valutazione, la commissione giudicatrice del concorso per professore aggregato pubblica un elenco non graduato dei vincitori — con giudizio motivato per ogni singolo candidato — corrispondente al numero dei posti messi a concorso.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza che viene allegata agli atti della commissione e trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione al Consiglio universitario nazionale.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso secondo il dettato dell'articolo 56 della presente legge.

ART. 52.

I vincitori dei concorsi per professori aggregati presentano — entro due mesi dalla pubblicazione definitiva della relazione della

commissione giudicatrice — domanda presso la facoltà universitaria presso le quali intendono essere nominati professori aggregati.

Il professore aggregato è nominato con decreto del rettore su designazione del consiglio di facoltà, da farsi nel mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso che più domande siano state presentate ad una stessa facoltà il consiglio di facoltà designa — motivando — il candidato che ritiene più meritevole e più adatto a soddisfare le proprie esigenze didattiche e scientifiche.

Nel caso che più facoltà proponano uno stesso candidato, spetta a questo la scelta della sede. I candidati hanno in ogni caso diritto ad essere chiamati nella sede ove hanno svolto l'attività di assistenti universitari.

Se il consiglio di facoltà non fa la designazione di cui al secondo comma del presente articolo, il candidato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 53.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per professore ordinario si compongono di cinque professori ordinari del gruppo di discipline per cui è bandito il concorso.

I commissari sono eletti con voto diretto, libero, uguale e segreto, in collegio unico, dai consigli di dipartimento direttamente interessati — con esclusione dei membri studenti — e da tutti i professori aggregati e professori ordinari dello stesso gruppo di discipline. Ogni elettore non può esprimere più di due voti.

Un commissario non può essere eletto per due volte consecutive.

Le elezioni per le commissioni giudicatrici di cui al presente articolo si svolgono entro il mese di dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

ART. 54.

Entro il 1° ottobre di ogni anno i consigli di facoltà dichiarano la disponibilità dei posti di ruolo di professore ordinario e di professore aggregato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Entro il 1° novembre di ogni anno, verificata la disponibilità dei posti di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su parere del consiglio universitario nazionale, procede al bando dei concorsi per professore ordinario e per professore aggregato ed impartisce le disposizioni per la formazione delle commissioni, secondo il disposto del precedente articolo. Entro il successivo mese di novembre i

candidati sono tenuti ad inviare a tutti i dipartimenti interessati l'elenco delle proprie pubblicazioni scientifiche, ed a depositare presso il Ministero della pubblica istruzione sei copie della documentazione di cui all'articolo 47 della presente legge.

ART. 55.

Le commissioni di cui all'articolo 53 della presente legge si riuniscono entro il 1° marzo successivo alla pubblicazione del bando di concorso, per esaminare preliminarmente i pareri sull'idoneità dei candidati, che siano stati comunicati alle commissioni stesse per iscritto da cultori della materia non commissari del concorso in oggetto.

Il termine massimo concesso alle commissioni per concludere i propri lavori di valutazione dei candidati e per presentare al consiglio universitario nazionale le relazioni sull'esito del concorso è costituito dal 1° maggio successivo alla pubblicazione del bando del concorso stesso.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 51 della presente legge, le commissioni propongono a maggioranza, senza limitazioni di numero, una lista di idonei, graduandoli nel merito. Le relazioni devono contenere un giudizio motivato su ogni singolo candidato. La validità della lista è limitata allo svolgimento del concorso per il quale è stata compilata.

I verbali delle riunioni delle commissioni sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 56.

Contro le decisioni e relative motivazioni delle commissioni giudicatrici è ammesso ricorso alla stessa commissione da parte di qualunque cittadino italiano o straniero, entro quindici giorni consecutivi alla pubblicazione dei verbali della commissione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso le commissioni giudicatrici procedono al riesame delle decisioni impugnate ed adottano in merito, motivandole, deliberazioni definitive. Ad esse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 57.

I consigli di facoltà, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 28 della presente legge, procedono entro il 1° ottobre alla designazione al rettore per la nomina a pro-

fessore ordinario di idonei inclusi nella graduatoria non vincolate di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 della presente legge. Il rettore, constatata la regolarità della procedura, da corso con suo decreto alla nomina stessa.

ART. 58.

Presso le università, oltre all'attività didattica a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato.

Possono tenere tali corsi:

- a) i professori ordinari ed aggregati che siano cessati dal loro ufficio;
- b) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

ART. 59.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza, il candidato deve presentare titoli attestanti la sua attività scientifica e le sue attitudini didattiche.

Il giudizio di merito sui candidati è dato da una commissione unica per gruppi di discipline. La commissione è composta da tre professori ordinari eletti in analogia a quanto disposto dall'articolo 53 della presente legge; da un libero docente e da un docente di università straniera cultori di materie comprese nel gruppo di discipline per le quali il candidato intende conseguire l'abilitazione alla libera docenza, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio universitario nazionale.

La prova d'esame consiste in una discussione dei titoli presentati dal candidato.

L'esame di abilitazione alla libera docenza è bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del consiglio universitario nazionale, in seguito a domanda degli interessati.

ART. 60.

La qualifica di libero docente è incompatibile con l'appartenenza al corpo docente dell'università. Il libero docente decade dall'abilitazione se consegue la nomina a professore ordinario o professore aggregato.

CAPO II.

DEI COMPITI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO
E DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO.

ART. 61.

Per le finalità di cui al capo III del titolo I della presente legge il docente universitario è tenuto ad abitare in luogo che gli consenta

la frequenza quotidiana all'università per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica.

Ai docenti universitari è concesso l'anno sabatico.

ART. 62.

I professori ordinari ed i professori aggregati sono inamovibili. Ad essi è garantita libertà ed autonomia di insegnamento e di ricerca scientifica.

Per il regolare organico svolgimento degli studi universitari e l'attuazione del disposto di cui agli articoli 19 e 29 della presente legge, i professori ordinari ed i professori aggregati propongono al consiglio di dipartimento i temi di insegnamento e le forme di coordinamento dell'attività didattica per ciascun anno accademico. Le deliberazioni dei dipartimenti sono ratificate dalla facoltà ed adottate prima dell'inizio dell'anno accademico stesso.

ART. 63.

Ogni docente segue personalmente gli studi un gruppo di non più di venti studenti. A conclusione dell'anno accademico e prima della sessione di esami egli esprime — per la disciplina di sua competenza — un giudizio sul profitto dello studente durante l'anno.

ART. 64.

L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

L'attività di insegnamento di tutto il corpo docente inizia non più tardi del 5 ottobre e termina il 15 luglio dell'anno successivo. I corsi di lezioni terminano entro il 31 maggio.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 41 ultimo comma della presente legge, l'anno accademico può articolarsi in due semestri. Il primo semestre si svolge fino al 31 gennaio; il secondo semestre si svolge dal 1° febbraio al 31 maggio.

ART. 65.

Al termine del primo semestre del primo anno lo studente può chiedere di essere trasferito ad altro corso di laurea o di diploma, facendo salvo il diritto di ammissione a sostenere gli esami a conclusione dell'anno accademico.

Fermo restando il disposto dell'articolo 13 della presente legge, gli studenti sono aggregati, su loro richiesta, al dipartimento

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presso il quale svolgono l'attività di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge non oltre l'inizio del penultimo anno di corso. Nel caso di durata del corso universitario superiore a quattro anni, l'aggregazione dello studente al dipartimento disposta dal presente articolo avviene al terzo anno di corso.

ART. 66.

La sessione di esami di profitto, di diploma e di laurea si tiene a conclusione di ogni anno accademico dal 1° al 15 luglio.

Salvo differente articolazione dell'ordinamento didattico stabilito dal Consiglio d'ateneo, dal 15 al 31 gennaio, a conclusione del primo semestre, gli studenti sostengono gli esami-colloquio e tutte le altre prove che sono ritenute opportune.

Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il consiglio di facoltà può delegare al consiglio del corso di laurea la redazione del diario delle singole prove di esame-colloquio e di esame di profitto.

Qualora lo studente non superi gli esami previsti dal piano di studi per un determinato anno di corso, non è ammesso alla frequenza dell'anno successivo. Il consiglio di facoltà può disporre la ripetizione dell'anno di corso per il regolare superamento di tutti gli esami previsti. La ripetizione non è ammessa più di una volta. Il consiglio di facoltà può altresì — considerate le esigenze del piano di studi ed il *curriculum* dello studente — ammetterlo all'anno successivo con l'obbligo di seguire i corsi, di partecipare a tutta l'attività didattica e di sostenere le prove corrispondenti agli esami non superati nell'anno di corso precedente.

CAPO III.

OBBLIGHI.

ART. 67.

Al personale docente universitario è fatto divieto di svolgere privatamente, anche per interposta persona, attività professionale o di consulenza retribuita, e di ricoprire incarichi retribuiti, o comunque compensati con qualsiasi forma di indennità, presso enti pubblici o privati.

Non è compresa nei divieti di cui al comma precedente l'attività pubblicistica del docente universitario che non ne pregiudichi

il pieno impegno nell'attività didattica e scientifica.

I docenti universitari possono svolgere attività professionali o di consulenza esclusivamente a scopo scientifico o didattico, nell'ambito del dipartimento. A tal fine è istituito presso ogni albo professionale un elenco speciale per docenti universitari. I proventi delle suddette attività sono amministrati dal dipartimento.

ART. 68.

Il docente universitario può ricoprire incarichi pubblici di rilevante interesse per la comunità.

Nel caso contemplato dal comma precedente, o di incarichi di governo nazionale, o regionale, il docente universitario è collocato nei ruoli soprannumerari, con facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il consiglio di facoltà provvede a ricoprire il posto rimasto scoperto secondo le disposizioni vigenti.

Il docente universitario, che sia membro di assemblee legislative, o presidente o assessore di amministrazione provinciale, o sindaco o assessore di comune capoluogo di provincia o comunque superiore a centomila abitanti è sollevato dai suoi compiti didattici e non può essere eletto membro di organi di autogoverno universitario ed ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Egli conserva tutte le altre prerogative previste dalle disposizioni vigenti per il docente universitario e può svolgere corsi liberi. Il consiglio di facoltà provvede ad assicurare il normale svolgimento dell'attività didattica di cui al presente comma.

ART. 69.

Il docente universitario, il direttore del dipartimento ed il rettore sono personalmente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dal presente capo e dal primo comma dell'articolo 61 della presente legge.

TITOLO IV.

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ART. 70.

Il consiglio universitario nazionale è l'organo che presiede al collegamento tra le università curando il loro armonico sviluppo. Esso ha compiti di consulenza e di proposta

per gli organi dello Stato in materia di ordinamento degli studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore.

Il consiglio universitario nazionale assume tutte le funzioni della sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione che siano compatibili con la presente legge. La sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

ART. 71.

Il piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni, comprende un programma di sviluppo quinquennale degli studi superiori e della ricerca scientifica universitaria, da presentarsi al Parlamento entro il mese di marzo del 1966. Entro il mese di marzo di ogni anno il governo presenta il programma annuale.

Il programma quinquennale deve essere corredato dal parere e dal verbale delle discussioni in merito del consiglio universitario nazionale e delle sue sezioni e da eventuali relazioni degli organi di governo delle università.

Il consiglio universitario nazionale ha facoltà di formulare proposte proprie in merito al programma quinquennale.

Il programma quinquennale è approvato con legge.

ART. 72.

Il programma quinquennale indica le linee di intervento statale in materia di istituzione di nuove università e facoltà, di assegnazione di finanziamenti in ordine all'attuazione del diritto allo studio, all'aumento degli organici del personale docente, allo sviluppo urbanistico ed edilizio e delle attrezzature didattiche e scientifiche, ed in generale per qualunque iniziativa atta a potenziare in qualsiasi modo l'istruzione superiore.

Il programma quinquennale — nel quadro della programmazione economica nazionale ed in riferimento agli obiettivi fissati da questa — è coordinato con la pianificazione urbanistica e con i programmi regionali ed inter-regionali generali e di settore.

ART. 73.

Salvo quanto disposto dalla presente legge il consiglio universitario nazionale formula pareri e proposte in materia di piani di studio e di corsi di laurea, di classificazione delle fa-

coltà e dei dipartimenti universitari, di concorsi per il personale docente, ed in generale su qualsiasi argomento concernente l'ordinamento didattico dell'istruzione superiore.

ART. 74.

Il consiglio universitario nazionale è composto da venticinque rappresentanti delle università, quindici rappresentanti del parlamento, cinque rappresentanti dei sindacati e cinque esperti di politica economica. I suoi membri durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili per lo stesso ufficio.

I rappresentanti delle università comprendono otto professori ordinari, sei professori aggregati e tre assistenti eletti dal corpo docente delle università della Repubblica, costituito in collegio unico con voto diretto, libero ed eguale; due candidati al dottorato di ricerca e tre studenti designati dalla Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana (U.N.U.R.I.); tre rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e subalterno delle università.

I rappresentanti del Parlamento sono designati, proporzionalmente alla composizione politica delle due Camere, dal Presidente del Senato nel numero di sei e dal Presidente della Camera dei deputati nel numero di nove membri.

I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle confederazioni più rappresentative dei sindacati dei lavoratori.

Gli esperti di politica economica sono nominati dal Ministro del bilancio di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio universitario nazionale elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente.

ART. 75.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 sono istituite le seguenti sezioni del consiglio universitario nazionale:

Matematica;
Fisica;
Chimica;
Biologia;
Medicina;
Agraria e Veterinaria;
Geologia;
Ingegneria;
Architettura ed urbanistica;
Filosofia;
Storia;
Filologia;

Lingue;
Economia;
Scienze giuridiche, politiche, sociologiche.

ART. 76.

Le Sezioni del consiglio universitario nazionale, su richiesta del consiglio stesso o di iniziativa propria, formulano proposte e pareri tecnici e preparano relazioni sullo stato dell'insegnamento e della ricerca universitaria per il loro settore particolare.

Ogni sezione è costituita da tre professori ordinari, tre professori aggregati, due assistenti e due studenti universitari, eletti con voto diretto, segreto, libero ed eguale dalle assemblee dei dipartimenti che comprendono le discipline facenti capo alle sezioni stesse, costituite in collegi unici nazionali.

Ogni sezione elegge un proprio presidente.

TITOLO V.

FINANZIAMENTO

ART. 77.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte ogni anno le somme del contributo ordinario dello Stato alle università, stabilite in misura proporzionale al numero degli studenti e dei docenti, per un ammontare distinto, a seconda che si tratti di discipline teoriche o sperimentali. Una quota di tali somme costituisce la dotazione ordinaria di ogni singolo docente.

I contributi ordinari sono destinati dal Ministero della pubblica istruzione ai consigli di ateneo, che li distribuiscono ai singoli dipartimenti. Per la spesa del contributo ordinario in dotazione ai singoli docenti è ammesso esclusivamente il controllo contabile, in base alle vigenti disposizioni.

ART. 78.

I contributi finanziari degli enti pubblici e privati, i proventi patrimoniali, le dotazioni straordinarie del Ministero della pubblica istruzione sono amministrati dal consiglio di ateneo, che le assegna ai dipartimenti in base a richieste di finanziamento, secondo il bilancio annuale dell'università.

Ogni anno il consiglio di dipartimento presenta al consiglio di ateneo e al Mini-

stero della pubblica istruzione una relazione dettagliata e documentata in merito alla spesa di cui al comma precedente.

I contributi di enti pubblici o privati, che siano diretti a singoli o gruppi di studiosi per lo svolgimento di particolari ricerche, sono affidati per l'amministrazione contabile al consiglio di dipartimento, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 21 della presente legge, fermo restando il controllo contabile in base alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 79.

Il programma quinquennale di cui agli articoli 71 e 72 della presente legge prevede gli interventi e le misure di prima attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in particolare per quanto disposto dagli articoli 6, 8, 15 ultimo comma, 23 ultimo comma 32, secondo comma, 63, 66 ultimo comma, 77.

ART. 80.

Le università sono autorizzate ad esigere il pagamento delle tasse e dei contributi speciali a carico degli studenti in misura non superiore a quella dell'attuale ammontare fino al compimento dell'anno accademico 1971-72. In ogni caso non è consentito di esigere in alcun modo tasse o contributi da quegli studenti che godono dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80.

In attesa di un'adeguata ristrutturazione del sistema fiscale italiano e della promulgazione di una legge che disciplini la concreta attuazione del disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 della Costituzione, il dettato del primo comma dell'articolo 8 della presente legge non può essere applicato agli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto di lire 1 milione e 500 mila, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, purché studenti universitari senza reddito.

Il limite minimo previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1965, n. 80, è aumentato a lire 1 milione e 500 mila.

ART. 81.

I competenti organi di autogoverno accademico sono tenuti a procedere al graduale adeguamento delle strutture edilizie universitarie esistenti al disposto dell'articolo 16, ultimo comma della presente legge.

I consigli di ateneo delle università con facoltà composte da meno di due corsi di laurea, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, presentano al Ministro della pubblica istruzione le richieste per l'attuazione del disposto dell'articolo 23 ultimo comma della presente legge. Analogamente sono tenuti a procedere al fine di attuare il disposto dell'articolo 32 secondo comma della presente legge, i consigli di ateneo di quelle università che comprendono meno di due facoltà o hanno una popolazione studentesca inferiore ai 2 mila e superiore ai 10 mila studenti.

Il disposto dell'articolo 15 ultimo comma della presente legge si applica a tutti gli edifici che saranno costruiti successivamente alla sua entrata in vigore. Gli organi di autogoverno universitario procedono gradualmente all'adattamento degli edifici esistenti alla norma in oggetto, senza pregiudizi per l'immediata attuazione del disposto del titolo II capo I della presente legge.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le università adeguano i piani di studio per i singoli corsi di laurea in base al disposto dell'articolo 4 ultimo comma, e dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge stessa.

ART. 82.

In attesa dell'attuazione del dettato degli articoli 14 e 73 e fermo restando quanto disposto dal titolo II, capi I e III, della presente legge, il Rettore convoca per ciascuna facoltà i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti di ruolo, cinque componenti il consiglio studentesco di facoltà o comunque cinque studenti iscritti alla medesima facoltà designati dall'organismo rappresentativo studentesco di sede. All'assemblea possono partecipare docenti di materie affini di altre facoltà, senza diritto di voto. L'assemblea delibera a maggioranza — con relazione motivata alle esigenze scientifiche e didattiche — l'elenco dei dipartimenti, che viene pubblicato con decreto del Rettore sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Dipartimenti affini di facoltà diverse si fondono in un unico dipartimento. Singoli docenti di differenti facoltà possono essere aggregati su loro richiesta ad un dipartimento già costituito, con decreto del rettore, su parere conforme del consiglio o dell'assemblea del dipartimento.

I professori ufficiali, di ruolo ed incaricati, sono aggregati al dipartimento in seguito a loro richiesta scritta rivolta al Rettore, di cinque titolari di insegnamenti ufficiali, di cui almeno due siano professori universitari di ruolo.

L'aggregazione al dipartimento deve avvenire entro l'anno accademico nel corso del quale entra in vigore la presente legge.

ART. 83.

Le università si articolano nelle seguenti facoltà:

- Scienze sociali;
- Scienze storico-umanistiche;
- Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Scienze mediche;
- Politecnico.

ART. 84.

La disposizione dell'articolo 44, ultimo comma, della presente legge avrà vigore dall'anno accademico 1967-68. Agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il dettato dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1958, n. 349.

Le disposizioni della presente legge in materia di concorsi per professori aggregati e professori ordinari avranno vigore dall'anno accademico 1967-68.

ART. 85.

Finché non sarà ristrutturato il corpo docente universitario secondo il disposto del titolo III della presente legge, i professori incaricati liberi docenti e gli assistenti ordinari liberi docenti, agli effetti della composizione e delle funzioni degli organi di autogoverno universitario sono equiparati ai professori aggregati. I professori incaricati liberi docenti godranno delle prerogative scientifiche e didattiche dei professori universitari di ruolo.

ART. 86.

La disposizione dell'articolo 66, ultimo comma della presente legge si applica agli

studenti che iniziano i loro studi universitari nell'anno accademico 1971-72.

ART. 87.

Fino a quando non sarà attuato l'ordinamento regionale di cui al titolo V della Costituzione i membri del consiglio di ateneo da designarsi da parte della Regione secondo il disposto dell'articolo 35 della presente legge saranno designati dai consigli provinciali della regione ove ha sede l'università.